CMXXI SEDUTA

MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1953

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948 » (2473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

CARRARA . . . . . *Pag.* 38159
DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 38159

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951 relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini della Gran Bretagna e Irlanda del Nord » (2477) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Approvazione):

CARRARA 38172
DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 38172

Disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952 » (2641) (Approvazione):

GALLETTO, *relatore* . . . . . *Pag.* 38176
DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 38176

Interpellanza (Svolgimento):

GRISOLIA 38154, 38157
TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 38156

Interrogazioni (Svolgimento):

PACCIARDI, *Ministro della difesa* 38134
CASARDI 38137
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 38138, 38140
MERLIN Angelina 38139, 38149
ROVEDA 38141
FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 38142
TOMMASINI 38143
DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 38143, 38144, 38148
ZANARDI 38144
BOSI 38147
CINGOLANI 38150
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 38151
TOMÈ 38152
PRESIDENTE 38153

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

La seduta è aperta alle ore 10.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 14 gennaio 1953, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è quella rivolta dal senatore Casardi al Ministro della difesa. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per conoscere se, in seguito alla pubblicazione del libro " Navi e poltrone " di Antonio Trizzino, palesemente offensivo per la Marina italiana, non intenda intervenire per ristabilire la verità dei fatti che dimostrano luminosamente gli sforzi, i sacrifici e gli eroismi compiuti nell'ultimo conflitto dalla nostra Marina, che mai ha smentito le sue gloriose tradizioni onde nessuno possa essere tratto in inganno sul carattere della pubblicazione, evidentemente ispirata da astiosi sentimenti » (2229-*Urgenza*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Onorevoli senatori, per la seconda volta ho l'onore e il rammarico di prendere la parola in questa alta Assemblea per difendere il prestigio della Marina italiana dagli attacchi di coloro che, secondo una tesi lanciata audacemente nella pseudo repubblica di Salò, vorrebbero addossarle la responsabilità del disastro militare che la Nazione ha recentemente sofferto.

Questa volta si tratta di un libello insidioso, perchè apparentemente documentato, che il signor Antonino Trizzino ha pubblicato servendosi di un editore che vi ha aggiunto del suo con una copertina offensiva e con una fascetta editoriale di presentazione così concepita: « Il valore tradito e il tradimento premiato. La cruda verità sulle sconfitte della nostra Marina ».

In data 19 gennaio, come un comunicato dell'ufficio stampa del Ministero della difesa ha annunciato, ho trasmesso denunzia al Procuratore della Repubblica per vilipendio alle Forze armate dello Stato. Pendente questa denuncia dinanzi alla Magistratura, alla quale saranno dati gli elementi per la più ampia indagine, io mi limiterò, onorevoli senatori, a dire le ragioni di questa denunzia sapendo con essa di esporre, non soltanto gli imputati, ma anche la Marina ad una inchiesta giudiziaria che però giudico necessaria per l'onore dell'Arma e per porre fine a queste campagne scandalistiche che non possono giovare alla resurrezione delle Forze armate e alla dignità della Nazione.

Chi è l'autore del libro incriminato?

Il signor Trizzino è un maggiore in congedo dell'Aeronautica militare con un passato militare molto movimentato. Poichè ha avuto la temerarietà di smentire alcune informazioni sul suo conto date dall'ufficio stampa del mio Ministero, sono costretto a dare dettagliate notizie, tratte dal suo fascicolo disciplinare.

Il 4 marzo 1927, quale tenente di complemento dell'Esercito, veniva punito con un mese di arresti in fortezza con la seguente motivazione: « Malgrado richiami e punizioni persisteva nel contrarre debiti che lasciava insoddisfatti ». In data 17 giugno 1928, il tenente Trizzino, passato all'Aeronautica, era punito con dieci giorni di arresti di rigore e venti giorni di arresti semplici.

Per il suo carattere troppo intimo non ritengo opportuno di darne la motivazione.

In data 17 gennaio 1935, come capitano di Aeronautica, era punito con dieci giorni di arresti di rigore con la seguente motivazione: « Sopravalutando la propria opera, niente altro che doverosa, creava ed inaspriva una situazione di rivalità verso un pari grado di altra Forza armata dimostrando piena incomprensione degli alti doveri riservati agli ufficiali ».

In data 6 ottobre 1939, come maggiore dell'Aeronautica in congedo speciale, era punito con un rimprovero con la seguente motivazione: « Avute in breve prestito ed in via eccezionale dalla biblioteca del Ministero della marina alcune pubblicazioni, non si curava di restituirle ed alle sollecitazioni ricevute, dopo oltre un anno rispondeva con assicurazioni che non venivano mantenute. Nella circostanza dimostrava un contegno oltremodo scorretto ».

Il Trizzino è stato sottoposto altresì a due Consigli di disciplina, rispettivamente in data 5 marzo 1941 e 24 febbraio 1948.

Nella prima inchiesta formale disciplinare esperita a carico del maggiore Antonio Trizzino, i fatti contestati erano i seguenti: « Si allontanava dalla sede abituale senza lasciare il proprio recapito rendendosi irreperibile per lungo tempo. Non provvedeva al saldo dei conti di albergo ed alla liquidazione di fatture relative all'acquisto di mobili, vestiario ed oggetti preziosi e vari acquistati, provocando ripetute sollecitazioni da parte dei creditori alle superiori Autorità. I fatti esposti — oltre tutto — denotano assoluta mancanza di serietà, di dignità e sregolatezza nella vita privata dell'ufficiale ».

Il Consiglio di disciplina giudicò l'ufficiale non meritevole di conservare il grado. Il Sottosegretario dell'epoca non sanzionò questa decisione e lo pose in congedo d'autorità.

Nella seconda inchiesta formale disciplinare a carico del maggiore Antonino Trizzino, i fatti contestati erano i seguenti: « Aver contratto dopo il provvedimento di collocamento in congedo, nuovi debiti lasciandoli insoluti e non aver soddisfatto a quelli contratti precedentemente al succitato provvedimento, provocando ripetute sollecitazioni alle superiori Autorità; non aver mantenuto impegni assunti avvalendosi della qualità di ufficiale superiore dell'Aeronautica, verso la Reale società geografica italiana e la biblioteca del Ministero della marina, cui non aveva restituite pubblicazioni avute in breve prestito in via d'eccezione per riguardo all'Amministrazione cui appartiene; non aver ottemperato ad inviti e richieste delle Autorità superiori ed aver rilasciato alle stesse dichiarazioni non vere e non mantenute ».

Anche questo Consiglio di disciplina decise che l'ufficiale non era meritevole di conservare il grado.

Questa volta la decisione fu sanzionata dal Ministero, ma fu revocata dal Consiglio di Stato, il quale rilevò che la materia del giudizio era sostanzialmente identica a quella del primo provvedimento e i fatti nuovi non erano tali da meritare peggiore sanzione.

Pende tuttora un nuovo ricorso del Trizzino al Consiglio di Stato.

Nel periodo fascista il Trizzino fu redattore responsabile de « Il Figaro », collaboratore de « Il Minuto », del « Tevere » e della « Rivista della razza ».

Il 5 aprile 1949 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza emessa il 5 giugno 1948 dal Tribunale di Roma di lire 11.150 di multa, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa.

Questi i precedenti morali dell'autore del libro.

Il 6 marzo 1952 il Trizzino si presentò all'ammiraglio Fioravanzo, direttore dell'Ufficio storico della Marina, dicendo che era stato incaricato di esaltare episodi eroici meno noti della lotta sul mare, sia in articoli di giornali, sia in radio-conversazioni.

Fu avvertito dall'ammiraglio Fioravanzo e dal comandante Ceccacci, che doveva sottoporre i suoi scritti alla loro approvazione prima della pubblicazione.

Per guadagnare la fiducia scrisse sul settimanale « Epoca » il 9 agosto 1952 un articolo assai laudativo sul ricupero dei documenti del « Mohavk ».

Ebbe così una tessera di ingresso negli archivi. Al tavolo delle consultazioni era applicato bene in vista un quadretto contenente le norme per i consultatori. Esse dicono:

« Il consultatore ha l'obbligo di prendere visione delle presenti norme, impegnandosi a sottoporre all'esame del Direttore dell'ufficio storico qualsiasi sua pubblicazione o lavoro destinato alla divulgazione, attinente o derivato dalla concessa consultazione ».

Dati i precedenti dell'autore ed il modo subdolo con cui si era introdotto negli archivi della Marina, non ci si poteva attendere un libro obiettivo di critica storica.

La tesi, per così dire tecnica, del libro è la responsabilità dello Stato Maggiore dell'Aeronautica per non aver dato impulso alla costruzione di aero-siluranti che avrebbero deciso della guerra sul mare, meglio degli ordinari bombardieri. E fin qui niente di male.

La tesi politica è quella cara ai fascisti di Salò e cioè che i capi della Marina — le poltrone — in occulto accordo col nemico, avrebbero sabotato la guerra, senza preoccuparsi delle vittime.

Io ho qui una lunga analisi, fatta da esperti, delle affermazioni contenute nel libro, confrontate con le « fonti » indicate dall'autore e coi documenti da lui consultati. È quasi, come ve-

dono, un altro libro. Lo passerò al magistrato per la sua indagine. A me pare risulti chiaro che il Trizzino ha parafrasato, con estrema tendenziosità, le narrazioni contenute nelle fonti, così da falsarle costantemente nella lettera e nello spirito ed ha sistematicamente trascurato ogni elemento contenuto nei documenti consultati presso l'Ufficio storico, che gli pareva contrario al suo malevolo intento.

L'autore cita più volte l'ammiraglio Maugeri, per avvalorare la tesi del tradimento, omettendo che una sentenza elaboratissima del Tribunale militare lo ha assolto con formula piena. Cita l'ammiraglio Bruto Brivonesi, al quale fa ampia ritrattazione, dichiarando trattarsi di Bruno (e non di Bruto) Brivonesi, ma omette di dire che anche l'ammiraglio Bruno Brivonesi fu assolto dal Tribunale militare, perchè il fatto non costituisce reato.

Inesattezze, omissioni deformazioni, controverità, si trovano a pagine 55, 56, 59, 60, 61, 64, 66, 191-93, 213, 215, 220-221, 224-226, 239, 240-244, 245, 246, 253, cioè lungo tutto il libro come sarà dimostrato al giudice inquirente.

Che gli inglesi, onorevoli senatori, avessero informatori in tutti i territori interessanti il loro conflitto con l'Asse non solo è indubbio, ma è naturale. Anche le Forze armate italiane avevano un ottimo servizio di informazioni navali, che, mettendo a profitto mezzi occulti e mezzi tecnici, permetteva di seguire con buona approssimazione, ogni loro movimento. È notorio, ad esempio, che la forza navale dislocata a Gibilterra non poteva lasciare il porto senza che la Marina italiana lo sapesse.

Ma il Trizzino espone la tesi che le spie fossero addirittura gli ammiragli, le « poltrone » di Supermarina, e non ignora che le « poltrone » di Supermarina erano e furono occupate da combattenti che ci si avvicendavano portandovi la loro parte di esperienza bellica. Maugeri, per esempio, era stato valoroso combattente al comando di un incrociatore prima di essere nominato capo del Servizio informazioni. Qualsiasi persona dotata di un minimo di sensibilità morale inorridirebbe davanti alla mostruosa idea che gli uomini avvicendatisi in Supermarina si tradissero a vicenda passando dalle navi alle « poltrone ».

Se per aberrante ipotesi così fosse, non si comprenderebbe come la Marina sia riuscita a mantenere il segreto su due importanti organizzazioni.

Quella della Forza navale speciale, istituita nell'ottobre 1940, al comando dell'ammiraglio Vittorio Tur con sede in alto Tirreno, e che per oltre due anni eseguì una vasta attività addestrativa insieme con intere divisioni dell'Esercito in vista di operazioni di sbarco in territori nemici (Malta compresa). L'ammiraglio Tur in una serie di articoli pubblicati di recente da « Il Tirreno » di Livorno e riprodotti da altri giornali ne parla ampiamente e si diffonde anche sulla questione del pieno successo del mantenimento del segreto: gli inglesi non riuscirono ad avere sentore dell'esistenza della Forza navale speciale che nel maggio del 1942, ma senza conoscerne mai nè la dislocazione nè lo scopo.

Quella dei « mezzi d'assalto », della quale gli inglesi ignorarono sempre organizzazione, centri di addestramento, mezzi e modalità di impiego, metodi di costruzione dei mezzi studiati in modo da non far supporre di che cosa si trattasse. Gli inglesi furono sempre colti alla sprovvista da tutti gli attacchi sferrati dalla ormai famosa organizzazione. Dopo l'8 settembre, appena dichiarata la cobelligeranza, chiesero immediatamente notizie dei misteriosi (per loro) mezzi d'assalto per metterli a collaborare con loro nella guerra di liberazione.

Un libro che non si fosse proposto fini scandalistici non avrebbe intenzionalmente taciuto sulle condizioni di estrema difficoltà della guerra sul mare e i risultati ottenuti dalle forze aereonavali. Eppure erano argomenti questi bene illustrati nelle fonti da lui consultate. In modo particolare l'assillo quotidiano dell'urgente necessità dei trasporti in varie direttrici, così che più convogli erano (in andata e in ritorno) contemporaneamente sempre in navigazione, con perdite e con continuo logorìo delle unità navali ed aeree assegnate alla loro difesa; il raggio d'azione dei velivoli siluranti inglesi, che da circa 100 miglia nei primi mesi della guerra passò gradatamente a una dimensione ricoprente tutte le rotte percorribili, mentre la limitata autonomia dei caccia italiani non consentiva la protezione dei convogli fuori da limitate zone costiere; « la tragedia della nafta », assai bene illustrata dal Bragadin in un capitolo così intitolato, per cui — esaurita

nell'autunno 1941 la provvista di 1.700.000 tonnellate con cui il fascismo era entrato in guerra — le navi maggiori furono spesso costrette all'immobilità per mancanza di combustibile, e non di rado si dovettero rifornire le siluranti prelevando la nafta dai depositi di bordo delle navi maggiori; il fatto che gli inglesi, di fronte all'attività delle nostre forze navali ed aeree sono stati costretti a rinunciare al Mediterraneo, tentando dodici volte soltanto, in 39 mesi di lotta, di rifornire Malta: ogni volta si videro costretti a mobilitare tutte le forze, senza preoccupazioni per il consumo della nafta e per le perdite, date le loro possibilità di sostituzione delle navi perdute (il che influiva in modo sostanziale sulla diversa impostazione e condotta, strategica e tattica, della guerra nei due campi avversi); il fatto che è stato inflitto all'avversario un tonnellaggio di perdite in navi militari (la perdita di navi mercantili, non è ancora ufficialmente conosciuta) superiore a quello subìto dall'Italia (412 mila inglesi contro 291 mila italiane) e che ciò non sarebbe stato possibile se la Marina e l'Aeronautica non si fossero strenuamente battute malgrado l'inferiorità dei mezzi. Il libro non ha tenuto alcun conto dell'attività delle navi maggiori per proteggere il traffico, se non accennando a qualche crociera nell'autunno del 1941 per dedurne che non avendo sempre fatto così si erano condannati a morte i piroscafi. Attività invece notevole, tenuto conto della penuria di nafta: si tratta, infatti, di 160 crociere degli incrociatori, di 4.485 degli incrociatori ausiliari, oltre a 17 delle corazzate.

Lo sforzo e l'efficienza protettiva dei piroscafi da parte della Marina e dell'Aeronautica, è rappresentato da queste cifre: uomini trasferiti oltremare 1.180.000, con una perdita media del 2 per cento (8 per cento nei traffici con la Libia), materiali trasportati oltremare: 4.067.000 tonnellate, con una perdita media dell'11 per cento (14 per cento nei traffici con la Libia).

Per accusare di viltà gli ammiragli italiani — di viltà e di tradimento — perchè i convogli erano facilmente reperibili anche di notte e assaliti improvvisamente in condizioni di schiacciante superiorità, il Trizzino dimentica il ruolo che nella guerra navale ha avuto la grande scoperta del « radar » pressochè ignoto allora alla nostra Marina. Eppure non mancano illustrazioni di questa tragica deficienza dalle fonti cui il Trizzino, deformandole, ha tratto materia per il suo scandalismo.

Era là, il « radar », l'occhio della notte della Marina britannica, la principale spia degli inglesi, che non solo scopriva il bersaglio ma vi aggiustava il tiro, mentre i cannoni delle nostre navi sparavano alla cieca su un nemico invisibile.

Onorevoli senatori, sono dolente di aver contribuito forse alla diffusione di questo libello, se il magistrato non riterrà, nella sua competenza, di toglierlo dalla circolazione. Ma quando penso che del personale che si trovava a bordo delle navi affondate è morto il 30 per cento degli equipaggi, il 50 per cento degli ufficiali, il 75 per cento dei comandanti, il 100 per cento degli ammiragli, mi spiego che uno dei nostri colleghi, senatore e ammiraglio, abbia voluto darmi l'occasione di difendere il valore sfortunato dei nostri combattenti sul mare.

Essere stati, come molti di noi sono stati, avversari della guerra, non ci impedisce — anzi! — di inchinarci dinanzi a questi fratelli nostri senza colpa, sacrificati ad una causa che non potevano discutere. Ma lasciatemi dire che è infinitamente triste constatare che troppi italiani, ancorati alla disfatta e incapaci di trasportarsi nell'atmosfera della resurrezione, continuano a tormentare le nostre piaghe e a razzolare nelle nostre sventure. Più triste se dal lucro che ne ricavano, diventa sospetta la loro pretesa di essere mossi esclusivamente da desideri di verità e di giustizia. (*Vivi generali applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Casardi per dichiarare se è soddisfatto.

CASARDI. Ringrazio l'onorevole Ministro di essere intervenuto personalmente a rispondere alla mia interrogazione e lo ringrazio delle ampie notizie e delucidazioni che ci ha dato. Non entro, e non devo entrare in questo momento, nel merito della materia che, seppur succintamente, ma con estrema chiarezza, ha già esposto il Ministro. Mi limito ad esprimere tutto il mio compiacimento per il fatto che il Ministro ha denunciati all'Autorità giudiziaria l'ignobile autore e l'ignobile editore di quel

velenoso libro scritto colla penna intinta nel fiele più che nell'inchiostro. Dopo di ciò non c'è che da attendere la parola del magistrato. Mi dichiaro soddisfatto della risposta dell'onorevole Ministro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue una interrogazione della onorevole Merlin Angelina, al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per conocere con quale criterio, in base a quali leggi od ordini speciali e per quale scopo la Questura di Napoli abbia obbligato di sottoporsi a visita sanitaria alcune ballerine scritturate, con regolare contratto di lavoro, in quella città, ed intenda inoltre schedarle, raccogliendo le loro fotografie, dati anagrafici, ecc.

L'interrogante chiede il parere del Ministro su questo illegale, umiliante e degradante trattamento fatto a lavoratrici dello spettacolo, cittadine italiane che andrebbero invece protette e tutelate nella loro dignità » (2130-*Urgenza*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La materia è di una certa delicatezza, è vero, ma l'onorevole interrogante, che vuole precisazioni, mi costringe a dare una risposta senza eccessivi velami; e di ciò debbo chiedere venia.

Debbo dire infatti, che l'Ufficio del buon costume della Questura di Napoli, nel corso della vigilanza esercitata a tutela della moralità e sanità pubblica, tempo addietro venne a scoprire che, non dirò molte, ma alcune donne di facili costumi, per sfuggire agli accertamenti celtici, si erano fatte scritturare, con contratti fittizi e compiacenti presso *dancing* ed altri locali del genere esistenti in quella città.

Alcune di esse si erano anche munite di tessere di iscrizione ai sindacati lavoratori dello spettacolo, con la qualifica « generica », tessera che si ottiene tuttora mediante il solo versamento di un contributo fisso.

Ad evitare che, con tale espediente, venissero impunemente diffuse malattie veneree, è stato di conseguenza stabilito che i gestori dei *dancing* cittadini, trasmettessero al predetto Ufficio del buon costume l'elenco delle prostitute scritturate quali « ballerine di sala » per avviarle, ogni cinque giorni, a visita medica, al fine degli accertamenti di legge.

Dal canto suo, l'Ispettore dermosifilografo del centro accertamento dermoceltico della Prefettura di Napoli, invia allo stesso ufficio gli elenchi nominativi delle prostitute scritturate quali ballerine di sala, che sono state sottoposte a visita medica, annotando i nominativi di quelle risultate ammalate. Queste ultime, diversamente da quanto viene praticato per tutte le altre prostitute avviate alla visita e risultate contagiate, non vengono ricoverate in ospedale, ma ad esse viene solo imposto di non recarsi a ballare nei locali ove sono scritturate, fino a quando non abbiano comprovata l'avvenuta guarigione.

Tale procedura è da ritenersi perfettamente giustificata, in quanto è notorio che le nominate ballerine di sala, non avendo in genere altri mezzi per vivere, si recano in quei locali notturni per l'esclusivo scopo di poter avere qualche possibilità, diremo, posteriore, per non usare una espressione più cruda. (*Interruzione del senatore Grisolia*).

Da tale forma di controllo sono peraltro escluse le ballerine vere e proprie, e questa è la sostanza della risposta, che agiscono nei locali mediante una regolare scrittura, e non con la semplice qualifica di generica.

L'utilità della vigilanza così esercitata, ai fini della prevenzione dei contagi venerei, sul conto delle ballerine di sala, comunemente denominate *entreneuses*, è dimostrata dal fatto che molte di esse, sottoposte a visita medica, vengono periodicamente trovate affette da mali del genere.

D'altra parte le interessate stesse, nel dichiarare senza riserve che i gestori dei locali non corrispondono loro alcuna retribuzione per l'opera prestata, ammettono concordemente di essersi scritturate per esercitare agevolmente e proficuamente la prostituzione clandestina. Non risponde poi assolutamente a verità che prostitute vaganti siano state fotografate in occasione della visita sanitaria.

Sia comunque ben chiaro che le misure adottate non riguardano la categoria delle vere lavoratrici dello spettacolo, assunte con regolare contratto, ma solo le prostitute nomadi e quelle che si recano nei locali notturni per le finalità accennate.

Considerati comunque i gravi pericoli per la moralità e la salute pubblica che le misure medesime tendono, in quanto possibile, a prevenire, debbo concludere che le preoccupazioni della onorevole interrogante non sembrano giustificate e che l'autorità di Pubblica sicurezza di Napoli ha rettamente agito, dati gli scopi da raggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatta.

MERLIN ANGELINA. Onorevole Sottosegretario, mi aspettavo la risposta che mi ha dato. Evidentemente la Questura di Napoli ha agito in conformità di quella regolamentazione contro la quale ho appuntato gli strali con la mia famosa legge o meglio, con la legge che mi ha reso, mio malgrado, famosa, perchè colpisce un malcostume, sancito dalla legge attuale.

La regolamentazione della prostituzione è stata una trovata di Napoleone I, nel 1802, e doveva essere la *suprema lex* del momento per salvaguardare le truppe dalle malattie contagiose delle varie donnine, che la miseria e le miserie della guerra, spingevano verso i soldati per potersi guadagnare da vivere. Cavour, in seguito alle pressioni dei generali francesi, venuti in Italia per la seconda guerra di indipendenza, ha adottato le stesse misure, le quali sono durate illegalmente per ben 30 anni, perchè non erano mai state approvate dal Parlamento. Poi il Parlamento approvò la regolamentazione e il fascismo modificò la tessera di Polizia in una ipocrita tessera sanitaria, che è in realtà poliziesca. La mia legge è stata approvata dal Senato e giace purtroppo ancora alla Camera. Ecco perchè tali inconvenienti continuano a verificarsi. Lei mi ha detto che la visita alle ballerine è stata fatta per tutelare la moralità pubblica e la pubblica salute. Domando: perchè la Polizia non penetra in altri locali di lusso e non prende le varie signore e non le porta all'ambulatorio? Anche in questo settore c'è una discriminazione tra cittadina e cittadina. Qui si tratta, lei lo ha detto, di povere ragazze, le quali vanno a fare le *entraineuses* nei locali pubblici. Perchè? Forse perchè la danza, secondo una definizione, dovrebbe produrre degli stati d'estasi, che mettono in comunicazione l'uomo con la divinità?... (*Commenti*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non con la divinità; con la donna.

MERLIN ANGELINA. Appunto! Io non credo che quelle poverette debbano mettere in comunicazione i soldati americani, che frequentano determinati luoghi di Napoli, con la divinità, ma con qualche cosa di molto in basso! Comunque, non voglio qui fare delle disquisizioni, perchè, sarebbe ridicolo, ma quando delle ballerine scrivono una lettera come quella che leggerò, che non è stata sollecitata da me, ma è la copia di una lettera mandata al Procuratore della Repubblica (e si vede bene che si tratta di donne semplici, le quali scrivono facendo degli errori di grammatica e di ortografia), io non giudico se esse esercitano una disgraziata professione, ma debbo tenere presente che vi sono spinte dalla nostra situazione economica che non dà possibilità di lavoro alla donna o la dà in maniera insufficiente, e debbo protestare se si infierisce contro di loro. Ella stessa, signor Sottosegretario, ha detto che i proprietari di quei locali non le pagano nemmeno, e pertanto sono costrette ad un vergognoso lavoro supplementare. Esse scrivono: « Siamo delle sventurate, è vero, ma fino ad un certo punto. La nostra professione è quella di ballerine e la esercitiamo nei *tabarins* della città. Siamo state ingaggiate con regolare contratto di lavoro per due mesi e fino a pochi mesi fa esercitammo tale mestiere nei locali di Roma ». E qui descrivono come sono state tesserate dopo essere state sottoposte a visita coatta.

Onorevole Sottosegretario, sono una donna con i capelli bianchi e posso capire tante cose; posso capire anche le necessità di uomini, di soldati obbligati a vivere lontani dalle loro case. Noti però che questo fatto è accaduto a Napoli e sappiamo tutti che cosa è diventata Napoli, ora base della Marina americana. Ripeto: posso capire le necessità di quei soldati, ma per accoglierne le esigenze, non si deve porre la donna italiana, anche la più disgraziata, nella condizione di essere dichiarata abile per certi servizi. Se i soldati americani vogliono delle donne, lei, onorevole Sottosegretario, voi, del Governo italiano, dite al Governo americano che li faccia seguire dalle loro donne, ma non si degradi la donna italiana. (*Approvazioni dalla sinistra. Commenti*).

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non faccio commenti; ma mi limito ad osservare che non può essere revocata in dubbio la necessità del provvedimento, la finalità è del tutto diversa da quella opposta dalla interrogante; qui si tratta unicamente di impedire la diffusione di un terribile male: questa è la mia finalità; che queste donne guariscano e potranno fare quel che fanno sempre ...

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Jannelli al Ministro dell'interno ed all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sulla situazione ospedaliera della città di Napoli (2132-*Urgenza*).

Poichè il senatore Jannelli non è presente, la sua interrogazione si intende decaduta.

Segue un'interrogazione del senatore Roveda al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Premesso che la Questura di Udine, in data 30 settembre 1952, ha notificato:

" L'anno millenovecentocinquantadue addì 29 del mese di settembre in un ufficio della Questura di Udine, ad ore 16,30; innanzi a noi sottoscritto dottor Claudio Sirignano, commissario aggiunto di pubblica sicurezza, è presente il signor Dell'Anese Giordano di Galliano nato a Premariacco (Udine) di anni 28, residente a Cividale, segretario della F.I.O.M. sezione di Udine, al quale notifichiamo che tutte le assemblee sindacali, che si intendono organizzare sui piazzali antistanti o agli ingressi degli stabilimenti industriali e delle aziende nei giorni 1 e 2 ottobre prossimo, di cui al preavviso - lettera della sezione della F.I.O.M. n. 288 di protocollo datata 26 settembre, a firma del signor Ciocchiatti, sono vietate in luoghi pubblici e cioè vie, piazze, piazzali, ecc. per misure di ordine e sicurezza pubblica.

" Le assemblee di che trattasi possono essere tenute in locali aperti al pubblico, come sale cinematografiche, sale di associazioni, ecc.

" Il signor Dell'Anese prende atto della notifica di divieto.

" Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto da noi verbalizzante e dal signor Dell'Anese al quale si rilascia copia ".

F.to Claudio SIRIGNANO
Commissario aggiunto di P. S.

« Chiedo di sapere se il divieto imposto dal Questore di Udine, di tenere assemblee sindacali in posti pubblici di lavoratori e di cittadini per riferire sui lavori dei congressi delle organizzazioni sindacali che si sono tenuti e si continuano a tenere in preparazione del Congresso nazionale della F.I.O.M. e di quello della Confederazione generale italiana del lavoro è una direttiva di codesto Ministero o una iniziativa di quella Questura. Nel primo caso desidero conoscere quali sono state le ragioni per le quali ai lavoratori e cittadini di Udine e provincia è stato limitato il diritto di tenere assemblee sindacali in posto pubblico, diritto sancito dalla Costituzione; nel secondo caso chiedo di conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendono prendere contro il questore di Udine responsabile della violazione dei diritti dei cittadini, essendo evidente che le assemblee sindacali dei lavoratori tenute in piazze, piazzali, ecc. non hanno mai rappresentato turbamento all'ordine ed alla sicurezza pubblica » (2138-*Urgenza*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La Camera confederale del lavoro di Udine aveva predisposto un programma che prevedeva una trentina (mi pare 27) di cosiddette « assemblee sindacali di lavoratori », da tenersi in parte nel capoluogo e in parte in provincia, dal 1° ottobre in poi.

Tali « assemblee » si sarebbero svolte in generale in luoghi pubblici e precisamente davanti agli ingressi degli stabilimenti o in piazzali antistanti agli stessi. La scelta delle località delle riunioni che avrebbero, inevitabilmente, turbato la libera uscita dei lavoratori dagli stabilimenti, aveva l'evidente scopo di trattenere gli operai ad ascoltare i comizi. In tal modo si sarebbe esercitata, per lo meno, una indiretta coercizione morale verso i lavoratori stessi.

Non è dubbio che tutto ciò avrebbe potuto recare pregiudizio all'ordine pubblico e determinare incidenti.

Pertanto, la locale autorità di pubblica sicurezza, tenuto anche conto che per il numero rilevante dei comizi annunziati, e tutti per i primissimi giorni di ottobre, non era possibile predisporre un adeguato servizio di ordi-

ne pubblico, non ha ravvisato l'opportunità di concedere l'autorizzazione.

Debbo aggiungere che è da escludere che il divieto sia stato impartito dal Ministero, spettando unicamente alle autorità locali di pubblica sicurezza la valutazione delle condizioni locali per la concessione di simili autorizzazioni; come del pari debbo escludere che si voglia ad ogni costo precludere ed impedire l'attività sindacale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Roveda, per dichiarare se è soddisfatto.

ROVEDA. La risposta del Sottosegretario per l'interno non si può accettare e non si può approvare, perchè non risponde direttamente al problema che è stato posto. Anzitutto sarebbe stato utile sapere la ragione per cui è stato cambiato il questore di Udine, in seguito a provvedimento del Ministero degli interni. Che in una città, in una provincia come Udine si siano deliberate dalla Camera del lavoro 27 assemblee precongressuali, non mi sembra affatto esagerato, se si tiene conto del numero degli organizzati; accettare poi come fatto concreto che una assemblea sindacale pubblica rappresenti un turbamento dell'ordine pubblico non mi sembra possibile, perchè allora dovremmo ammettere che la funzione sindacale è di per se stessa un turbamento all'ordine pubblico.

Il problema dell'assemblea, onorevole Sottosegretario, risponde a due necessità: la prima che non è sempre possibile avere locali ampi da contenere i lavoratori; la seconda che gli orari stessi sono tali per cui, se si tien conto che nelle grandi fabbriche ci sono anche iscritti all'organizzazione lavoratori che vengono da altri paesi, è necessario creare le condizioni più favorevoli, perchè i lavoratori possano discutere i loro problemi. È che in quel periodo a Udine, non solo non si è permesso di tenere assemblee pubbliche, ma si rendevano praticamente impossibili anche le stesse assemblee della Camera del lavoro. Si è esplicata ad Udine una vera opera di intimidazione, prova ne sia che per arrivare alla Camera del lavoro si dovevano presentare tessere, controtessere, ecc.

Evidentemente con tutto ciò si tendeva a sabotare l'attività sindacale di questa Provincia. Vi è stato un industriale che talmente indignato dal comportamento della Polizia ha offerto il proprio territorio perchè vi si tenessero le assemblee, mentre è chiaro che ad un industriale un'assemblea sindacale comporta sempre qualcosa contro i suoi interessi.

Onorevole Sottosegretario, il fatto è che in generale i vostri questori, i vostri prefetti, tendono ad ostacolare in tutte le maniere l'attività sindacale. Si è arrivati, onorevole Sottosegretario, a chiedere le informazioni sui dirigenti sindacali da parte delle questure, come se fossero dei malfattori, ciò la questura fa anche per i membri di commissioni interne, cioè della gente che presta maggiore attività nel campo sindacale. Un sistema di questo genere non soltanto non è permesso dalla nostra Costituzione, ma non lo dovrebbe essere nemmeno dal buon senso in un Paese democratico, dove un segretario della Camera del lavoro è tallonato dalla Polizia e le informazioni sul suo conto avvengono attraverso la portinaia e spesso le domande sono di genere tutt'altro che onesto, e non voglio definire i casi particolari.

È noto che in Italia i marescialli dei carabinieri, gli agenti di pubblica sicurezza tendono ad intimidire in ogni occasione i lavoratori dirigenti che esplicano attività sindacali. Molto probabilmene questo problema dovrà essere esaminato un po' più profondamente, ma è chiaro che la risposta che l'onorevole Sottosegretario ha dato è troppo superficiale e non è consona al diritto che i cittadini in Italia hanno di avere la possibilità di esplicare la loro attività sindacale e di assistere alle riunioni che le loro organizzazioni sindacali indicono.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni, l'una del senatore Tommasini e l'altra del senatore Cornaggia Medici, rivolte al Ministro dei trasporti.

Poichè concernono lo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per conoscere secondo le risultanze dell'inchiesta quali furono le cause del recente falso

istradamento a Reggio Emilia dell'elettrotreno R/522 che portò per conseguenza cinque morti e numerosi feriti.

« Chiede inoltre quali provvedimenti si intenda adottare per evitare disgrazie di siffatta gravità » (2152);

« Per sapere, a seguito dei gravi incidenti ferroviari accaduti a Reggio Emilia il giorno 1° ottobre 1952 ed a Tavernelle-Altavilla il 14 ottobre 1952, quali provvedimenti tecnici sono in corso per ottenere che, quando gli scambi siano deviati o le sbarre dei passaggi a livello aperte, il traffico sia bloccato automaticamente » (2161).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Focaccia.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Gli impianti della stazione di Reggio Emilia e quelli del passaggio a livello km. 188 più 093 della linea Milano-Venezia, fra le stazioni di Tavernelle-Altavilla e Montebello, erano in condizioni di perfetta efficienza, così da garantire la sicurezza della circolazione.

L'inconveniente verificatosi a Reggio Emilia il 1° ottobre u. s. è dipeso da inosservanza delle chiare e tassative disposizioni che regolano le cautele da osservare durante i lavori di manutenzione degli impianti.

L'investimento del 14 ottobre u.s. al passaggio a livello km. 188+093, in base agli elementi finora acquisiti, risulta essersi verificato, non per mancata chiusura delle barriere, manovrate a distanza, ma per manovra abusiva delle barriere stesse da parte degli utenti della strada.

In particolare, per quanto riguarda il primo incidente, è da rilevare che la maggior parte delle stazioni della rete delle Ferrovie dello Stato, sono munite di impianti del tipo esistente a Reggio Emilia, hanno cioè deviatori assicurati mediante fermascambi a chiave, i quali essendo collegati con le leve dei segnali, realizzano appunto il necessario vincolo tra gli scambi dell'itinerario che deve essere percorso dal treno ed il segnale che ne comanda la marcia. È risultato dall'inchiesta esperita dagli organi ferroviari che in precedenza all'arrivo del rapido R/522, l'operaio addetto alla manutenzione degli apparati di sicurezza, senza prendere, come prescritto, i preventivi accordi scritti col personale incaricato del ricevimento del treno, smontò il fermascambio che assicurava l'ingresso sul terzo binario del rapido, rendendo così possibile la sua manovra per il 2° binario occupato da un treno merci, nonostante fosse bloccata nella serratura centrale la chiave che doveva garantire il transito del rapido stesso nel predetto binario 3°.

Si conferma, pertanto che al grave inconveniente è completamente estraneo il tipo degli apparati di sicurezza esistenti nella stazione di Reggio Emilia, in quanto tali apparati, che sono in opera anche in molte altre stazioni della rete, sono pienamente efficienti e collaudati da lunghi anni di esercizio.

Per quanto riguarda le barriere dei passaggi a livello è da osservare che il loro collegamento con i segnali fissi è realizzato soltanto per passaggi a livello che si trovino in condizioni speciali, per esempio nell'àmbito delle stazioni, mentre per gli attraversamenti stradali in piena linea, il provvedimento non è attuabile, dato il gran numero dei segnali che si dovrebbero impiantare e le dannose ripercussioni che se ne avrebbero sulla regolarità della circolazione dei treni.

La questione, che interessa tutte le Amministrazioni ferroviarie, è stata trattata anche di recente in sede di convegni internazionali, ed è stata risolta riconoscendo l'impossibilità pratica di realizzare un generalizzato vincolo fra le barriere dei passaggi a livello ed i segnali ferroviari.

L'Amministrazione delle ferrovie italiane dello Stato è tra quelle che trattano con particolare prudenza la materia della protezione dei passaggi a livello, tanto è vero che i passaggi a livello protetti con barriere, manovrate sul posto o a distanza, costituiscono una percentuale, rispetto al complesso dei passaggi a livello, molto più elevata in Italia che presso le altre Amministrazioni.

Aggiungo inoltre che non è qui il caso di parlare delle responsabilità, perchè non possiamo sapere quali saranno le decisioni della Magistratura ordinaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tommasini per dichiarare se è soddisfatto.

TOMMASINI. La risposta data a me e, cumulativamente, al senatore Cornaggia Medici, può persuadere fino ad un certo punto. Nè io voglio mettere il Sottosegretario in imbarazzo e pertanto mi dichiarerò soddisfatto con un punto interrogativo, così come farebbe egli stesso se fosse al mio posto.

La sua è una di quelle risposte che, evidentemente, sono fatte non dirò per giustificare, ma per spiegare come possa essere avvenuto il grave disastro di Reggio Emilia. Comunque è affermata, nella risposta del Sottosegretario, la negligenza di un operaio, la mancata osservanza cioè di una norma regolamentare assoluta, che non dovrebbe mai venir meno in chi esercita una funzione di responsabilità che importa la vita di ferrovieri e di viaggiatori.

E poichè nella risposta del Sottosegretario di Stato ai trasporti emerge che questa negligenza, come è stato pubblicato da un nostro collega in un giornale, non può non essere accoppiata ad un altro errore concorrente (cioè, due inosservanze insieme); questa negligenza la quale viene poi confermata nell'altra parte della interrogazione circa l'abuso dell'apertura delle sbarre da parte di quei tali barocciai ad Altavilla; e la negligenza ancora più grave del disastro di Lodi, in cui un camion la sera precedente al fatto aveva sconquassato una sbarra, in sostituzione della quale l'Amministrazione aveva provveduto a collocare un uomo — e ciò nonostante — avviene l'investimento; la negligenza gravissima, sulla quale, accompagnando due feretri, a Mestre, ho richiamato l'attenzione dei ferrovieri; tutte queste negligenze possono farci pensare che forse noi andiamo tutti prendendo una eccessiva confidenza con quella che è la tecnica e la meccanizzazione, mentre, come fu detto da una altissima cattedra, non dobbiamo mai spersonalizzare l'uomo; ora, tutte queste disgrazie che soprattutto documentano l'eccessiva confidenza con la meccanizzazione e l'elettrificazione da cui dipende, in ultima analisi, la vita dei ferrovieri, che sono i più esposti, e poi di tanti viaggiatori, mi porta ad auspicare che da parte del Ministero siano prese in considerazione le più severe disposizioni, le più sicure disposizioni atte ad evitare il ripetersi di questi disastri, che, attraverso una successione fitta, troppo ripetuta in questi ultimi tempi, hanno potuto portare un certo discredito verso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato la quale era, fra le amministrazioni internazionali, quella che deteneva — e mi auguro che continui a vantarla — la percentuale più bassa di incidenti di esercizio.

Con questo voto e con questo augurio ringrazio il Sottosegretario e mi dichiaro parzialmente soddisfatto o, almeno, parzialmente persuaso. (*Applausi*).

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Posso assicurare l'onorevole interrogante che quanto egli auspica già è stato fatto nella maniera più severa. Saranno presi provvedimenti drastici a carico del personale che non esegue fedelmente le disposizioni.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Cornaggia Medici è assente, la sua interrogazione si intende ritirata.

Segue un'interrogazione del senatore Zanardi ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per invocare provvedimenti in difesa dei nostri emigranti che ritornando dal Belgio in Italia in vagoni insufficienti e senza conforto, dopo aver dato alla Nazione, che li ha ospitati, ogni attività fisica e morale nell'interesse di gruppi stranieri, sempre sordi ai bisogni dei nostri connazionali.

« Si aggiunga che i nostri emigranti, tornando in Italia, debbono pagare sulle nostre ferrovie il percorso secondo la tariffa intera, senza poter usufruire di alcuna riduzione » (2173).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dominedò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il servizio ferroviario che collega l'Italia al Belgio, dal punto di vista normale, si svolge, sia per quanto riguarda la frequenza dei treni, sia il numero e l'efficienza delle vetture, in modo da non dar luogo a rilievi. Infatti non sembra che si possano normalmente muovere particolari critiche a tale servizio nei

confronti di altri servizi di trasporto ferroviario sia interni che internazionali, specie se si tenga conto della crisi post-bellica di materiale rotabile tuttora esistente nella maggior parte dei Paesi europei.

Tuttavia, se questa è la regola, bisogna riconoscere che essenzialmente, soprattutto nel periodo 1° luglio - 15 agosto, nell'epoca cioè generalmente prescelta dai nostri lavoratori per le vacanze, periodo durante il quale anche i minatori vengono in Italia per le ferie annuali, si sono verificati degli affollamenti di carattere straordinario, cui non sempre è stato possibile far fronte in maniera del tutto adeguata. Ciò nonostante, proprio in vista di tale circostanza, si è provveduto all'istituzione di treni speciali, attuando una particolare collaborazione tra le amministrazioni ferroviarie italiana e belga. Si assicura che, in vista del prossimo periodo di emergenza, durante il quale potrebbero rinnovarsi analoghi inconvenienti, si studieranno i provvedimenti idonei per fronteggiare la situazione.

Per quanto concerne il costo del viaggio sul percorso italiano, sino a questo momento, non è stato possibile, per ragioni di bilancio, adottare tariffe speciali a favore dei lavoratori che tornano in Patria. La questione deve però considerarsi tutt'altro che accantonata, e posso dichiarare a nome del Ministero che si continuerà nell'azione dovuta per ottenere, se e quando possibile, opportuni provvedimenti.

Credo di aver così risposto in modo soddisfacente, tenendo conto dello stato attuale del problema, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zanardi per dichiarare se è soddisfatto.

ZANARDI. La risposta data dall'onorevole Sottosegretario mi ha tranquillizzato, poichè la Società umanitaria di Milano che si interessa dei problemi dell'emigrazione, mi aveva incaricato di dimostrare qui tutto il dolore di questa povera gente che torna dal Belgio senza alcun conforto. Siccome l'onorevole Sottosegretario mi ha garantito che i viaggi dal Belgio verranno migliorati mi dichiaro soddisfatto, sicuro di avere portato davanti al Parlamento un problema tanto urgente per molti lavoratori della grande famiglia dei lavoratori italiani.

PRESIDENTE. Seguono nell'ordine del giorno tre interrogazioni, rispettivamente dei senatori Bosi e Pastore, dei senatori Lanzetta, Casadei e Merlin Angelina e dei senatori Cingolani e Pezzini, rivolte al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.

Poichè si riferiscono allo stesso argomento, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle tre interrogazioni.

CERMENATI, *Segretario*:

« BOSI (PASTORE). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se e quali provvedimenti immediati intenda adottare il Governo a proposito degli emigranti italiani in Australia, disoccupati per inadempienza del Governo australiano e per di più maltrattati, come è dimostrato anche dagli ultimi incresciosi episodi di Sidney » (2177-*Urgenza*);

« LANZETTA (CASADEI, MERLIN Angelina). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se risponde al vero quanto è stato riportato dalla stampa circa le violenze usate dalla polizia australiana contro molti emigranti italiani rei soltanto di voler sollecitare l'intervento delle nostre Autorità consolari per ottenere finalmente il lavoro tante volte invano promesso, oppure il rimpatrio immediato » (2178-*Urgenza*);

« CINGOLANI (PEZZINI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere la reale situazione della nostra emigrazione in Australia e, in particolare, quali interventi siano stati svolti da parte del Governo italiano per evitare il ripetersi di incresciosi incidenti come quelli verificatisi in questi giorni a Sidney » (2186).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Ho l'onore di rispondere a questo complesso di interrogazioni, cercando di fare il punto della situazione del lavoro italiano in Australia.

Bisogna considerare il problema sotto diversi aspetti ed anzitutto le sue cause. Che cosa si è verificato? Una prima volta nel luglio scorso, ed una seconda volta nell'ottobre scorso, anche se nell'ottobre in misura molto meno forte che non nel luglio, si è verificata la ri percussione, nei confronti dei nostri lavoratori in Australia, di un fenomeno di carattere generale che potrei riassumere in questa proposizione: un qualche ristagno o una qualche deflazione nei lavori pubblici, ossia negli investimenti pubblici australiani. Se anche non potessi parlare di deflazione, crederei per lo meno di poter dire che non si è riscontrato — almeno nei termini originariamente previsti anche per scambio di note tra le due parti — l'atteso sviluppo della situazione economica *in loco*. Tale battuta d'arresto, che è dovuta ad un fatto interno, ossia a determinate congiunture di politica economica, ha evidentemente provocato una deflazione nella domanda di lavoro. Si tratta quindi di fenomeni di carattere generale, per cui situazioni quali quelle verificatesi nei confronti dei lavoratori italiani si sono parimenti riscontrate nei confronti di altri lavoratori di diverse nazionalità: basti ricordare gli olandesi e persino i britannici.

Debbo quindi dichiarare preliminarmente, per quanto riguarda la genesi del fenomeno, che essa non concerne in modo alcuno il lavoro italiano, tenendo presente che l'Accordo di emigrazione fra i due Paesi deve considerarsi obiettivo ed analitico, tale da garantire il nostro lavoro, e tenendo presente che le relazioni generali tra i due Paesi amici sono tali da doverci indurre a pensare che il lavoratore italiano come tale riscuote sempre anche sul posto la dovuta fiducia, il dovuto rispetto, il dovuto trattamento sia economico che sociale.

Si tratta pertanto di una ripercussione particolare, nei nostri confronti, di una situazione che oggettivamente deve dichiararsi di carattere generale. Questo per quanto riguarda le cause.

Passiamo ora ad esaminare i termini del problema quale si è manifestato nei nostri riguardi. Nei confronti dell'Italia opera il detto Trattato, che è stato ratificato dai due rami del Parlamento. Quel Trattato è stato redatto con la rappresentanza degli esperti sociali del Ministero del lavoro, oltre quelli diplomatici e consolari del Ministero degli esteri; esso era veramente promettente nel momento in cui fu compiuto. Senonchè la esecuzione di ogni trattato è affidata agli eventi e, direi, alla mano di Dio. Poichè anche un trattato buono, anzi ottimo, può subire delle crisi in determinati periodi di congiuntura generale, e per converso un trattato non buono può dare immediatamente dei frutti migliori nel caso opposto. Guardando quindi nel tempo, e mirando oltre l'attuale congiuntura, io dirò che i termini del problema si sono prospettati in questo modo: la diminuita domanda di lavoro ha fatto sì che, mentre procedeva il flusso dell'emigrazione libera, si dovesse procedere ad un rallentamento e poi ad una cessazione delle partenze di emigranti assistiti a termini del Trattato.

Secondo la tesi australiana, il Trattato, che pur prevede l'obbligo del collocamento da parte del Paese di immigrazione, avrebbe comportato tale obbligazione non per tutto il biennio contemplato dal Trattato stesso, bensì solo nei confronti di un primo impiego.

Sul piano tecnico dell'interpretazione giuridica del Trattato, a tale tesi si è contrapposta quella italiana, per cui, se un trattato prevede genericamente il termine di un biennio, questo in via di principio non deve operare solamente a favore dello Stato australiano, garantendo ad esso la continuità del lavoro da parte dell'emigrante italiano, ma deve operare ad un tempo nei confronti del lavoratore italiano, garantendogli l'occupazione non solo per un primo impiego, ma per tutto il termine previsto.

La tesi italiana è stata poi tradotta sul piano politico. In questo senso, che l'occupazione iniziale, cioè la possibilità di sistemare il lavoratore italiano per un primo impiego, laddove fosse seguìta da una successiva disoccupazione, evidentemente avrebbe eluso lo spirito del Trattato, che contempla una figura di emigrazione assistita, diversa dall'emigrazione libera. E ciò proprio per il fatto che, mentre nell'emigrazione libera il reperimento dello sbocco di lavoro è affidato all'individuo, nell'emigrazione assistita lo sbocco è invece reperito dallo Stato con garanzia reciproca, di carattere internazionale. Ora posso assicurare il Senato che il divario interpretativo, trasferito sul piano politico, ha portato a questo risultato: che non si debba ritenere sufficiente un solo primo im-

piego, laddove una successiva disoccupazione finirebbe per raggirare lo spirito del Trattato. Onde, — e questo fu il risultato dei colloqui avuti a Roma col Ministro della immigrazione australiana Holt — si concluse che, dopo la prima disoccupazione parziale del luglio, e dopo quella ancora più parziale dell'ottobre, il Governo australiano avrebbe proceduto, secondo lo spirito del Trattato, alla successiva occupazione della mano d'opera italiana.

Mi pare che questo sia un risultato ragguardevole, che può servire da utile mezzo interpretativo del Trattato, allo scopo di superare la congiuntura e mirare quindi, successivamente, ad una normale applicazione dei rapporti migratori tra i due Paesi amici, nell'àmbito dell'emigrazione assistita.

Le trattative, devo dichiarare, furono intensissime da parte del Governo italiano, come era nostro preciso dovere, sia sul piano diplomatico che sul piano politico.

Nel corso di tali negoziati, quando ci fu la maggiore punta del ristagno, si verificò, nel luglio scorso, l'episodio di Sydney che va ridotto nelle sue esatte proporzioni. Circa 400 emigranti — in quel momento c'era stasi che andava oltre i mille non occupati sui circa 10 mila partiti nell'anno — furono invitati a designare una loro rappresentanza perchè fosse ricevuta presso il Consolato generale d'Italia, allo scopo di esaminare in contatto e, vorrei dire, in contraddittorio con gli interessati, sentendo la loro viva voce, le provvidenze idonee a superare la situazione: e ciò nel mentre si intensificava, come dirò fra breve, l'opera di assistenza da parte delle nostre rappresentanze, mentre la rappresentanza dei lavoratori fu invitata ad accedere al Consolato generale il grosso degli altri lavoratori, contro quanto convenuto, tentò forzare l'ingresso e iniziò una manifestazione, la quale si svolse con termini di vivacità, per cui ci fu l'intervento della Polizia, fortunatamente verificatosi senza alcun incidente grave, a differenza di quanto parte della stampa dichiarò allora, e con un solo contuso lieve da parte nostra.

Debbo dichiarare che le intense trattative e la coeva opera di assistenza portavano intanto alla soluzione del problema, per cui si arrivò all'occupazione completa dei lavoratori. Ma ciò nonostante — e credo di poter dire questo con piena dignità — il Governo italiano chiese al Governo australiano conto dell'episodio verificatosi ed espresse in modo ufficiale le proprie rimostranze. Credo che per la prima volta dopo la guerra un Governo del *Commonwhealth* ha espresso il proprio rincrescimento, ossia le proprie scuse, al Governo italiano per l'incidente verificatosi. Una seconda punta di mancata occupazione si riscontrò poi nell'ottobre, con conseguente intensa azione, diplomatica e politica, per cui posso comunicare al Senato che, a seguito degli appositi lavori straordinari decisi dal Governo australiano, si è di nuovo raggiunta l'occupazione pressochè totale dei nostri lavoratori.

Scendendo all'analisi delle provvidenze realizzate attraverso il lavoro del Governo al centro e della rappresentanza alla periferia, dirò quanto segue al Senato. Anzitutto, in via temporanea, la prima provvidenza parve quella di dover ridurre e poi sospendere il flusso dell'emigrazione assistita che, già preveduta per 15 mila lavoratori nel semestre in corso, fu ridotta prima ad 11 mila circa e poi a 10 mila. Questi sistemati, noi riteniamo nostro dovere non potere riprendere il flusso dell'emigrazione assistita, se non quando avremo le dovute assicurazioni, in relazione alla congiuntura economica italiana, sul collocamento e il trattamento inerente. Ma, se questa può considerarsi una provvidenza interlocutoria, aggiungerò quali ulteriori provvidenze siano state realizzate nel frattempo. Da parte australiana, al fine di ottenere il collocamento delle diecimila unità, abbiamo ottenuto lo stanziamento di un fondo speciale per lavori pubblici di carattere straordinario, a scopo di occupazione dei lavoratori in parte qualificati come operai e in parte come agricoltori: fondo di complessive 830 mila sterline, pari ad oltre un miliardo di lire. Inoltre abbiamo previsto un complesso di agevolazioni, tutte realizzate effettivamente, per cui nel periodo di attesa dell'occupazione, specie durante i momenti di punta, si è provveduto ad ottenere un aumento della indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori da parte del Governo australiano dalla misura di 1,15 sterlina settimanale a 2,15: circostanza, questa, che conferma l'obbligo di dare impiego continuativo, da parte del Governo australiano, poichè diversamente sarebbe inspiegabile l'ac-

collo dell'indennità di disoccupazione. In terzo luogo, c'è stata una sensibile riduzione per i viaggi dei lavoratori dal centro di raccolta al luogo di occupazione, nonchè, nei momenti di punta, dal luogo di cessata occupazione al centro di raccolta. In questo luogo, abbiamo ottenuto la proroga della corresponsione dell'indennità di disoccupazione alle famiglie, nonchè la proroga del rimborso delle somme erogate dall'I.C.L.E. a favore dei lavoratori italiani.

Se questo quadro non bastasse, mi corre l'obbligo di aggiungere che, oltre l'assistenza normale dei nostri uffici consolari, prodigatisi nell'adempimento del dovere seguendo sul posto le esigenze individuali e familiari dei lavoratori, è stato altresì erogato da parte del Governo italiano un fondo straordinario per 30 milioni e 450 mila lire. E ciò allo scopo di fornire indumenti, calzature e altri generi ai lavoratori provvedendo al complesso delle opere di assistenza imposte dalle circostanze.

Signori senatori, mi pare di avere esposto sintenticamente il quadro della situazione attuale. Il nostro impegno prosegue e corrisponde ad un preciso dovere: noi siamo qui per assolverlo.

Nel frattempo, debbo far presente che il flusso del lavoro italiano verso l'Australia rappresenta sempre un fenomeno cospicuo. Onde io credo che, pur non attutendo in nulla l'impegno per vigilare sulla congiuntura, noi dobbiamo guardare oltre, considerando sempre l'Australia come un Paese di particolare importanza, ai fini dello sbocco della nostra mano d'opera eccedente. Vi dirò che nel 1952, mentre abbiamo avuto circa 10 mila lavoratori partiti con l'assistenza dello Stato e la garanzia dell'occupazione, si sono mossi ben 20 mila lavoratori liberi, su atto di chiamata di familiari o con contratto di lavoro individuale, da parte di imprenditori. Circa 30 mila partenze nel 1952 costituiscono un forte aumento del flusso migratorio, ove si tenga conto che dal 1948, quando avemmo le prime 2.047 partenze, sino ad oggi sono emigrati in Australia 80 mila fratelli, dei quali ben 30 mila nel solo 1952.

Signori senatori, concluderò con un'assicurazione. Il Governo sorretto dal richiamo del Parlamento e della pubblica opinione, oltre che della propria coscienza, sente il dovere di tener fede ai trattati, ma di esigere che, nel loro quadro, si realizzi la dovuta tutela del lavoro italiano all'estero. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bosi per dichiarare se è soddisfatto.

BOSI. Ringrazio l'onorevole Dominedò per la risposta più ampia di quella che io chiedessi nella mia interrogazione, la quale si riferiva soltanto ad alcuni episodi. Ora, debbo dire che, per quanto riguarda per l'appunto questi episodi specifici, non sono soddisfatto. È evidente che il Sottosegretario deve cercare di diminuire la gravità di tali episodi, perchè è chiaro che non si possono assolutamente mantenere determinati rapporti se non si riesce a dimostrare che, se qualche cosa c'è stato, non si tratta di cosa così grave. Noi dobbiamo essere soddisfatti, se le cose non sono state gravi, se in una dimostrazione, con intervento di polizia, c'è stato un solo contuso: ebbene, vuol dire che gli operai italiani in Australia stanno meglio, da questo punto di vista, di quelli italiani, perchè quando questi dimostrano e interviene la Polizia i contusi sono molti di più. (*Ilarità*).

Ma non credo che la polizia australiana sia così benevola nei confronti degli emigrati italiani. Le notizie che ci sono arrivate parlano di qualche cosa di molto diverso. Difatti, spesso, la contusione di per sè stessa non ha grande importanza; è il trattamento in generale nei confronti della persona che molte volte umilia molto di più che non una testa rotta. Ed era proprio questa mancanza di rispetto della dignità del cittadino che chiedeva il rispetto di un diritto riconosciutogli dai contratti, che ha indignato non soltanto gli operai italiani in Australia, ma anche gli operai italiani in Italia che sentono ancora un legame coi loro fratelli costretti a cercare lavoro fuori del Paese. Quindi non sono soddisfatto da questo punto di vista perchè non ritengo che la gravità dell'episodio possa essere diminuita. D'altra parte lo stesso Governo australiano ha riconosciuto la gravità dei fatti ed ha presentato le sue scuse.

Entrerò ora nell'altro aspetto della questione, i fatti cioè che hanno portato alle dimostrazioni. Mi sembra che le assicurazioni date che le cause che hanno determinato questa situazione non si ripeteranno non siano sufficienti.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io ho detto che la situazione deve essere vigilata.

BOSI. In certi Paesi lo sviluppo dell'economia richiede mano d'opera e penso che il Ministero degli esteri, nello stipulare contratti di lavoro collettivo con l'Australia, abbia avuto dal Governo australiano l'assicurazione che il lavoro italiano sarà utilizzato per determinate attività. Non ci deve essere ragione di conflitto con la mano d'opera locale: ma di ciò dubito perchè il sistema adoperato non è tale da offrire la garanzia che certi episodi non si ripeteranno. Non sono favorevole all'emigrazione libera, perchè l'ingaggio da parte dell'industriale...

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. O del familiare.

BOSI. Ma il richiamo da parte del familiare è fatto dietro richiesta di colui che deve dare lavoro perchè altrimenti una famiglia non si assume un nuovo onere. Insomma è bene che l'emigrazione sia controllata, ma il controllo deve essere fatto dagli interessati perchè non avvengano disguidi negli accordi. Il problema della mano d'opera dà a pensare in tutti i Paesi, sia quando essa è in abbondanza, sia quando scarseggia, dato che il costo della mano d'opera ha una importanza particolare in qualsiasi Paese specialmente in quelli che cercano mano d'opera fuori. Noi sappiamo bene che la crisi temporanea non è affatto temporanea perchè il ritmo di sviluppo dell'economia australiana è parecchio diminuito da prima della guerra ad oggi.

Non si può parlare di uno sviluppo tale che richieda l'intervento di mano d'opera nella misura in cui fino a questo momento è stata importata in Australia. Il modo stesso con cui il Governo australiano ha provveduto a disciplinare l'arrivo della mano d'opera ed a controllarlo, il fatto che molta di questa mano d'opera dipenda per la sua occupazione dalle iniziative del Governo australiano in materia di sviluppo dell'economia australiana, mi fa dubitare di parecchie cose perchè conosco un po' l'economia australiana e so per esempio che, salvo alcune zone dove c'è lo sviluppo di una cultura a carattere tropicale, la mano d'opera non è richiesta perchè non manca. So per esempio che la mano d'opera richiesta è altamente specializzata, tanto che — in Australia tutti lo sanno — si verifica spesso il fenomeno che gli operai dell'industria passano tutte o parte delle ferie a lavorare in campagna, dove si fanno i raccolti, in quanto i salari degli operai specializzati durante i raccolti sono più alti che nelle industrie. Non si è mai sentito un bisogno di mano d'opera in questa direzione, si sono avuti dei tentativi di diminuire i salari e quindi non impiegare la mano d'opera altamente specializzata immettendo altra mano d'opera. Non vorrei che i nostri operai presi in un periodo di tempo determinato, perchè c'era nei campi esuberanza di raccolto, siano serviti a far diminuire i salari agli operai australiani. Io spero di no; sapremo poi come saranno andate le cose. Certo però, il sistema per cui il Governo australiano interviene per controllare, coadiuvato o meno, per gli accordi intervenuti, da rappresentanti del Governo italiano ed interviene anche per disporre della mano d'opera, è chiaro che non esclude il pericolo che questo possa servire a dare forza ad una campagna che attualmente è già in corso in Australia per una diminuzione di salari. In questo momento in Australia tutte le categorie di salariati dell'industria, dei trasporti, ecc. sono attaccate dagli industriali i quali hanno chiesto una diminuzione dei salari e non vorrei che la nostra mano d'opera fosse andata proprio in questa funzione. A dire il vero fino a questo momento i sindacati australiani hanno tenuto verso i nostri operai un contegno veramente fraterno domandando al Governo di impiegarli, mantenendo così fede al contratto, o di rimandarli a casa perchè non possono stare nelle condizioni in cui sono stati tenuti fino ad ora.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma c'è il principio della parità dei diritti fra i lavoratori australiani e quelli italiani.

BOSI. Ma se diminuiscono i salari dei lavoratori australiani è evidente che questo avviene anche per quelli italiani. Quindi bisogna vedere se una parte della causa della situazione in cui gli operai italiani si sono trovati si debba riferire a quello che ho detto, anche se ufficialmente questo non può essere ammesso, anche se sfugge, perchè è evidente, è naturale, è umano che in ogni Paese si cerchi

di diminuire da parte degli industriali i costi di produzione diminuendo anche i salari, anche se ciò avviene in Australia dove la meccanizzazione, lo sviluppo tecnico è molto avanzato. Ma il salario è sempre qualcosa che conta e quindi si cerca sempre di diminuirlo.

Ecco, a mio avviso, una delle ragioni per cui si è favorita l'emigrazione in blocco in un determinato momento. Infatti gli accordi sono stati fatti non solo tra l'Italia e l'Australia, ma anche tra l'Australia e molti altri Paesi, per cui c'è stato un afflusso di emigranti superiore al normale in un determinato momento, anzi proprio nel momento in cui si domanda una diminuzione dei salari in Australia.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. C'erano lavori nuovi, però.

BOSI. D'accordo, ma questi lavori nuovi sono stati però tali da non impedire la crisi, ed ad un certo momento la diminuzione nell'invio della mano d'opera italiana in Australia, il che è significativo per me, cioè significa che bisogna assolutamente da questo punto di vista non continuare nel sistema di trattative giuste, fin che si vuole, logiche, ma nelle quali non intervengano anche le organizzazioni operaie interessate, le quali molto spesso sono in grado di dare agli organi che possono e debbono fare i contratti di lavoro le indicazioni necessarie per evitare il crearsi di cause che portino agli episodi disgustosi e dannosi cui noi abbiamo assistito. Se si vogliono fare dei contratti bisogna che coloro i quali conoscono le condizioni ambientali veramente a fondo intervengano invece che gli organi governativi che considerano le questioni da un altro punto di vista, e che, credendo di procurare un sollievo alle condizioni di vita degli operai italiani, li mandano oltre oceano a fare qualcosa di molto degradante, e a proprie spese. Noi pensiamo quindi che occorra rivedere la questione da questo punto di vista, riteniamo che la sospensione dell'invio di emigranti italiani in Australia è arrivata troppo tardi, che bisognava pensarci prima, e che, se si deve riprendere, bisogna risolvere prima questo problema perchè se una parte dei lavoratori italiani lavora per conto del Governo in Australia non è ammessa neanche l'influenza, che può valere per altre attività, di oscillazioni dell'attività generale, cioè di situazioni di diminuzione di richiesta molto facili a verificarsi in questi Paesi che dipendono in larga misura dal mercato mondiale, e che durano però solo settimane o mesi. Se il Governo è veramente interessato a questo problema non si deve verificare assolutamente più il fenomeno degli operai ingaggiati dal Governo che debbono essere messi all'estero in campi di disoccupati.

Per quanto riguarda tutte le altre misure, penso che, non ripetendosi il caso, non c'è bisogno di intervenire con un aiuto, ma una delle lagnanze fatte dagli operai italiani è quella di non trovare sul posto le condizioni di vita che hanno lasciato in Patria; e noi sappiamo quale importanza abbia per gli operai italiani che sono all'estero ritrovare colà le condizioni nelle quali vivono in Patria per quel che riguarda il vitto e l'alloggio. Dobbiamo quindi cercare di superare questo inconveniente perchè gli operai italiani quando sono all'estero hanno bisogno di continuare possibilmente a vivere come vivevano nel loro Paese.

GRISOLIA. Meglio.

BOSI. Ho detto « possibilmente », il che vuol dire già molto perchè quando invece li si obbliga a vivere in modo che non corrisponde affatto alle loro abitudini, significa buttarli in uno stato di degradazione fisica dalla quale raramente riescono a tirarsi su, proprio perchè sono già male alimentati nel loro Paese e se poi quando vanno all'estero sono ancora peggio alimentati, evidentemente succede un disastro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merlin Angelina per dichiarare se è soddisfatta.

MERLIN ANGELINA. Signor Sottosegretario, le confesso subito che non ho la competenza del collega Bosi, nel risponderle. Tuttavia debbo fare qualche osservazione. Lei ha parlato come un libro stampato o dattilografato, però, mi permetta di farle notare che è caduto in qualche contraddizione.

Lei ha accennato, prima di tutto, alle cause del fenomeno che si è verificato fra gli emigranti in Australia e poi ai termini del Trattato, assicurandoci che quello stipulato fra l'Italia e l'Australia era uno dei migliori per la difesa dei lavoratori, ma che tuttavia la sua esecuzione dipendeva dagli eventi, per cui pote-

vano sorgere, come sono sorti, degli inconvenienti, quali il ristagno dei lavori e la deflazione nella domanda di lavoro.

Mi permetta anche di osservare, onorevole Sottosegretario che, quando un Ministro o un Sottosegretario sopraintende alla stipulazione di un Trattato, deve considerare quello che può avvenire, cioè prevedere gli inconvenienti. In questo caso, tale norma fondamentale non è stata seguìta. Lei, che appartiene ad un Partito che tutela le esigenze di una determinata classe (io credo nelle classi che non sono una invenzione nostra, ma purtroppo esistono), Partito che è soprattutto l'espressione della classe economica più abbiente, deve anche sapere che possono verificarsi certe situazioni proprie dell'economia capitalistica. In Italia abbiamo circa due milioni e mezzo di disoccupati, ed è evidente che bisogna considerare anche la probabilità che essi debbano emigrare e pertanto predisporre i piani per la loro tutela effettiva. E ciò non avviene. A mo' di esempio, le dirò che pochi anni or sono — lei non era ancora a quel posto — andata in Belgio per una questione che non riguardava l'emigrazione, sono stata tuttavia accompagnata a visitare il « Petit Château » dove si trovavano centinaia di nostri operai emigrati, che non avevano potuto sottostare non alle condizioni di pagamento, ma di lavoro. Erano dei poveri siciliani, dei poveri napoletani, che abituati a vivere sotto il cielo azzurro e il bel sole d'Italia si erano visti, ad un certo punto, precipitare ad oltre 1.000 metri nelle miniere. Ancora prima che scadesse il contratto, si rese necessario rimandarli in Italia, ed intanto raggrupparli in quel luogo, come prigionieri, di fatto se non di diritto.

Chi li aveva ingaggiati, mentre non erano in grado di adempiere alle clausole del contratto di lavoro, neppure per le loro condizioni fisiche?

Io non sono una dottoressa, ma così, ad occhio e croce, non ne avrei mandato nessuno al fondo della miniera.

Certamente nel Trattato erano state preposte delle persone che occupavano posti simili a quelli che occupano lei e i suoi collaboratori, ed erano degli incompetenti. Capisco come venti anni di fascismo abbiano impedito il formarsi di una classe dirigente adeguata, per cui c'è una notevole imperizia anche nella stipulazione dei trattati con i Paesi stranieri. Aggiungo perciò la mia esortazione a quella dell'onorevole Bosi, cioè di stare con gli occhi aperti, di cercare di prevedere gli inconvenienti, e per far ciò non occorre chiamare delle pitonesse, ma i lavoratori stessi, che conoscono le loro condizioni e che sanno molto di più che lei non creda. Sempre, nella vita, si riconosce la saggezza dei proverbi antichi: « vale di più un papa e un contadino che un papa solo ». Lei faccia pure il papa, ma consulti anche il contadino, che in certe cose ne sa forse più di lei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cingolani per dichiarare se è soddisfatto.

CINGOLANI. Dopo le spiegazioni così chiare e precise, come al solito, dell'onorevole Sottosegretario . . .

GRISOLIA. Ma se non era presente.

CINGOLANI. Non ero presente all'inizio, ma ho ascoltato la maggior parte della sua risposta.

Per quanto riguarda l'Australia, mi pare che l'onorevole Sottosegretario abbia dato sufficienti chiarimenti, anche perchè io ricordo a me stesso, per ricordarlo anche ai colleghi dell'altra parte, che quando venne qui il Trattato per l'emigrazione in Australia tutti fummo unanimi nel riconoscere che era il miglior trattato di emigrazione che mai si fosse presentato. Tanto che trovammo perfino eccessivo un comma secondo il quale i viaggi nell'interno dell'Australia da parte dei nostri emigrati dovessero avvenire in vagone letto.

GRISOLIA. Facemmo anche dei suggerimenti per l'avvenire.

CINGOLANI. Non perdiamo occasione, quando si discute di emigrazione — e parlo qui a titolo personale — di tornare ad un vecchio mio chiodo, ad una nostalgia salutare. Insomma io sono partigiano del ritorno al Commissariato dell'emigrazione, aggiornandolo, facendovi partecipare la voce dei lavoratori, facendo in modo che abbia una agilità di movimento, una autonomia di funzioni ed anche una capacità maggiore, di quella che non potete avere voi, di stare a contatto con gli ambienti di emigrazione e gli emigranti. Non si potranno certo anche allora evitare tutti gli in-

convenienti. Veda, signora Merlin, sono stato anch'io in Belgio, l'episodio al quale lei allude è e resta un episodio. Io sono stato a Charleroi dove ho trovato minatori di Avellino sistemati stupendamente, minatori nostri che estraevano un metro cubo di minerale con maggiore facilità e prontezza degli operai belgi. Domandai anzi al *patron* come mai la situazione lì era diversa dall'Olanda, dove, essendo i bacini minerari migliori in quanto sono pianeggianti, pure non sono ambìti dai nostri operai. Il fatto è che in Olanda dànno per il pasto salciccioni e *potages* a cui i nostri lavoratori non sono abituati mentre a Charleroi ed anche a Liegi per gli scapoli ci sono cucine economiche con cuochi italiani. Io ho mangiato alla loro mensa, e alla cucina della casa di un minatore di Avellino ho mangiato delle lenticchie saporite come quelle che si fanno dalle nostre parti. Ad ogni modo, comunque sia, non è che si tratti del paese di Bengodi, però mi auguro che venga presto il giorno in cui, e non vorrei scandalizzare i tecnici per quanto anche io lo sia un po', il giorno in cui l'utilizzazione dell'energia atomica dovuta alla disgregazione dell'atomo, fatemi essere ottimista, farà sì che si utilizzi la pila atomica e si chiudano per sempre queste bolge quali sono le miniere di carbone.

MARIOTTI. Son tre anni che l'ho detto in un congresso di minatori!

CINGOLANI. Allora elimineremo una delle forme dell'attività umana tra le più incresciose e terribili. Detto questo dico: « bravo! » al Sottosegretario, seguiti a lavorare così, eliminando gli inconvenienti che ancora ci sono, ma che mi auguro debbano scomparire per sempre. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Tomè al Ministro della difesa. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per sapere: *a*) se non ritenga opportuno di promuovere una modifica dell'attuale sistema di liquidazione dei danni causati dalla circolazione degli automezzi militari unificando il servizio (ora realizzato in forma autonoma presso ognuna delle tre Amministrazioni militari), semplificando la procedura (ora intervengono, di regola, quasi una decina di organi tra accertatori, consultivi, deliberanti e di controllo), elevando l'importo liquidabile dagli organi amministrativi periferici (attualmente tale liquidazione è consentita solo per importi inferiori a lire 400 mila); *b*) se, comunque, non ritenga di intervenire affinchè sia dato un corso più celere al disbrigo delle procedure in corso risultando di fatto che attualmente trascorrono, di regola, anni prima che i cittadini danneggiati riescano ad ottenere l'indennizzo loro spettante » (2149).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Jannuzzi.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli senatori, la procedura per la liquidazione dei danni causati dalla circolazione degli automezzi militari non può essere svolta, attualmente, se non da ciascuna delle tre Amministrazioni dipendenti (Esercito, Marina, Aeronautica), nell'àmbito delle rispettive competenze, e ciò in conformità dell'autonomia funzionale ad esse tuttora in gran parte conservata dal vigente ordinamento del Ministero della difesa e dalla conseguente assegnazione di distinti capitoli di bilancio per ciascuna delle tre Amministrazioni.

Tale situazione non ha prodotto finora inconvenienti di sorta sullo svolgimento delle singole pratiche, in quanto il lungo tempo necessario per la definizione dei casi di maggiore gravità non è da attribuire a negligenza od incuria degli uffici, bensì alla laboriosità della procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge, di modo che, fino a quando detta procedura non sarà modificata ed abbreviata, nessun vantaggio potrà derivare dalla eventuale unificazione dei servizi suggerita dall'onorevole interrogante.

Quanto alla possibilità di modificare od abbreviare la predetta procedura — che è tuttora quella precisata nella risposta data per iscritto dal Ministero della difesa il 25 maggio 1951 ad una precedente interrogazione (n. 1634) dello stesso onorevole senatore Tomè, sul medesimo argomento — è evidente che ad essa non si potrà pervenire che nell'àmbito di una generale revisione dell'attuale ordinamento amministrativo-contabile dello Stato, quale risulta tuttora dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Un effettivo

contributo alla più rapida definizione delle pratiche di liquidazione in parola potrebbe per ora essere dato da una congrua elevazione degli importi liquidabili dagli organi amministrativi competenti, in quanto, eliminando la necessità di sentire il parere degli organi consultivi (Consiglio Superiore delle Forze Armate e Consiglio di Stato) per gli indennizzi superiori alle lire 400.000, verrebbe abbreviata anche la procedura relativa.

In tal senso, la questione è stata già presa in considerazione dal competente Ministero del tesoro, il quale infatti ha sottoposto di recente all'approvazione del Consiglio dei Ministri uno schema di disegno di legge inteso ad adeguare, fino a cinquanta volte, gli originari limiti di somma previsti nelle leggi e regolamenti contabili e nell'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

Se tale provvedimento verrà approvato dal Parlamento nella sua attuale formulazione, il limite oltre il quale sarà necessario sentire il parere dei sopracitati organi consultivi verrà spostato da lire 400.000 a lire 1.000.000.

È inutile aggiungere che, nell'attesa, tutti gli accorgimenti continueranno ad essere messi in atto per imprimere il più celere ritmo possibile al disbrigo delle pratiche in corso, la cui definizione, oltre che dalla lunghezza della procedura vigente, viene, sovente, ostacolata anche dall'esaurimento dei fondi stanziati sui capitoli di bilancio relativi, fondi che, data la particolare natura della spesa, non suscettibile di una esatta previsione, finiscono per essere quasi sempre inadeguati alle necessità effettive, e rendono quindi necessario provvedere ad integrazioni di bilancio successive, mediante la emanazione di apposite disposizioni di legge. Per una maggiore dimostrazione della buona volontà che spinge l'Amministrazione della Difesa ad esaminare tutte le proposte che diano affidamento di recare un contributo più o meno sensibile allo snellimento delle procedure, si fa presente che l'Amministrazione stessa, in vista del sempre maggiore sviluppo dei suoi mezzi automobilistici e del purtroppo non diminuito numero di infortuni che dalla loro circolazione deriva, sta esaminando anche la possibilità di assicurare i propri automezzi per la responsabilità civile per danni prodotti a terzi. Se una tale soluzione potrà essere conseguita, si ritiene che essa non mancherà di spiegare influenza sullo snellimento dei servizi per la liquidazione dei danni e sul più celere corso delle relative procedure. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

TOMÈ. Se la mia interrogazione avesse raggiunto anche il solo risultato di richiamare l'attenzione del Ministero della difesa su questo problema, già sarebbe un successo. Constato con compiacimento che il Ministero della difesa si è già preoccupato del problema stesso e che ha presentato al Consiglio dei ministri uno schema di disegno di legge che mira a semplificare la procedura di liquidazione. L'onorevole Sottosegretario ha accennato anche ad un nuovo orientamento del Ministero inteso a studiare la possibilità di una assicurazione generale sugli automezzi delle Forze armate ai fini del risarcimento danni. Ritengo di poter dichiarare che questa sarebbe effettivamente la soluzione migliore e la più radicale, non soltanto dal punto di vista procedurale, ma soprattutto sostanziale, nel senso che il cittadino il quale abbia ricevuto un danno personale od economico da automezzi militari potrà trovarsi nella situazione di qualsiasi altro cittadino che abbia subìto danno ad opera di automezzi privati. Oggi invece chi ha la disgrazia di essere investito o comunque danneggiato da un automezzo militare si trova in situazione di svantaggio rispetto ai cittadini che subiscono danni da automezzi non militari. Ad esempio, uno degli elementi che sembra stranamente persista nella liquidazione dei danni, è che non si acconsenta la liquidazione degli interessi sui danni che si sono determinati per l'investimento dell'automezzo militare; quando noi aggiungiamo il fatto che le liquidazioni comportano una dilazione che è normalmente di 3 o 4 anni (poichè questi sono i dati dell'esperienza) allora ci si accorge della gravità del sistema. (*Interruzione del senatore Grisolia*). Alcuni avranno una liquidazione più accelerata altri meno, ma le liquidazioni che comportino una certa laboriosità ed abbiano una certa consistenza, indubbiamente, di regola non si liquidano prima dei tre anni. Comunque il fatto che si possa arrivare ad una liquidazione da parte di società di assi-

curazione perlomeno toglierebbe questa incongruenza, questa situazione di sfavore in cui il cittadino viene a trovarsi quando ha di fronte come ente erogatore dell'indennizzo lo Stato, invece che un privato.

Si è accennato dall'onorevole Sottosegretario alla unificazione dei servizi (da me proposta), come a un elemento ritardatore delle liquidazioni. Può darsi che ne possa derivare un ritardo; certamente però si ha il vantaggio che le varie Forze armate adotterebbero un criterio unico di liquidazione, per cui non si avrebbe, come oggi avviene, una sfasatura fra le varie Amministrazioni. Ciascuno di noi sa come ogni ufficio, anzi direi ogni persona preposta all'esame e alla liquidazione di questi indennizzi vi apporti una propria *forma mentis*, un proprio sistema che indubbiamente crea delle sperequazioni a seconda che le liquidazioni vengano fatte dall'uno piuttosto che dall'altro Ministero competente. Ma comunque la questione dell'unificazione io l'ho accennata non solo in relazione a questi inconvenienti ma anche perchè già in passato esisteva un organismo apposito. In forza di una legge del 1934 o 1935, si avevano uffici amministrativi decentrati che assicuravano ad un tempo il vantaggio del decentramento e quello della unicità di indirizzo. Ritengo che potrebbe essere utile riesaminare il problema sotto questo profilo.

Si è accennato alla proposta di elevare l'importo liquidabile senza il preventivo parere del Consiglio superiore delle Forze armate e del Consiglio di Stato, attualmente di lire 400 mila. Si è parlato di portarlo ad un milione. A mio sommesso avviso è ancora troppo limitato. Sappiamo per esperienza che un indennizzo di un milione ricorre molto spesso; è ancora un importo di scarso rilievo. Lo stesso Ministro proponente dovrebbe orientarsi verso importi superiori. Mi rendo conto però che della cosa se ne potrà parlare quando la legge verrà in Parlamento.

La risposta alla interrogazione, se può rappresentare già un punto attivo, in ordine alle finalità che si proponeva la interrogazione, non è tale però da soddisfarmi compiutamente. Non si è entrati ancora in una impostazione concreta e definitiva pur essendo manifesti da anni gli inconvenienti. Si dovrebbe essere pervenuti ad una fase più avanzata.

Faccio perciò voti che si cerchi di dedicare alla questione un interessamento ancora maggiore e che questo interessamento porti a dei risultati concreti, definitivi nel più breve tempo possibile.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi meraviglio che l'onorevole Tomè non si senta soddisfatto delle mie dichiarazioni. Mi pare che quello che si è proposto è il massimo che si poteva proporre in questa sede e nell'attuale stato della legislazione. Penso però che se il Ministero attuasse — naturalmente ci sarebbe bisogno di una legge speciale — il sistema dell'assicurazione degli automezzi, la risoluzione sarebbe così radicale, così totale, così vantaggiosa e così felice, che altro credo non ci sarebbe da desiderare.

Avendo il Ministero dichiarato di essersi messo su questa strada, mi pare che il voto che ella fa, senatore Tomè, e che io raccolgo ben volentieri, non possa e non debba essere altro che in fondo a questa strada si giunga al più presto. Questa assicurazione io le faccio, aggiungendo — e non sarebbe necessario — che a questo problema, che si moltiplica man mano che si moltiplica la circolazione degli autoveicoli, e, disgraziatamente, si moltiplica il numero dei sinistri, il Ministero della difesa non è insensibile.

PRESIDENTE. In seguito ad accordi intervenuti fra gli onorevoli interroganti e il Governo, l'interrogazione dei senatori Lussu ed altri al Ministro degli affari esteri sul provvedimento di grazia adottato in favore dell'ex maresciallo Mackensen (2141) e l'interrogazione del senatore Menghi al Ministro degli affari esteri sulla tutela dei diritti degli italiani in Libia (2157) sono rinviate.

L'interrogazione del senatore Jannelli al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica sul divieto del Congresso medico mondiale (2154-*Urgenza*) deve ritenersi ritirata, stante l'assenza dell'onorevole presentatore.

Avverto, infine, che l'interrogazione del senatore Sanna Randaccio al Ministro dell'agricoltura e delle foreste sull'applicazione delle

leggi per la trasformazione agraria (2191) è stata trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno lo svolgimento di un'interpellanza del senatore Grisolia al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Amministrazione pubblica a concedere ad un privato, a seguito di semplice richiesta verbale, l'autorizzazione ad installare un impianto di escavazione di sabbia fluviale nella zona interdetta del Tevere a monte ed a valle di Roma, tra l'Acqua Acetosa e il fosso di Santa Passera; e ciò senza tener conto della rigorosa disciplina in materia e dei rilievi della competente capitaneria di porto di Roma.

« In attesa dello svolgimento della presente interpellanza, si chiede che sia sospeso ogni inizio di lavori, ad evitare che eventuale decisione di revoca della concessione venga ad urtare contro il cosiddetto, e frequente ai nostri tempi, " fatto compiuto " » (450).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grisolia per svolgere questa interpellanza.

GRISOLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se l'onorevole Sottosegretario alla marina mercantile, nel venire a trattare questa mia interpellanza, abbia preso accordi con il Ministero più direttamente interessato, cioè con il Ministero dei lavori pubblici, che nella fattispecie è in modo particolare chiamato in causa, anche perchè gli uffici dipendenti dal Ministero della marina mercantile sembra che si siano comportati con una certa correttezza, nel caso in esame.

Non ho nessuna intenzione di abbandonarmi a vuote considerazioni imperialistiche o ad innalzare inni all'antica dominatrice delle genti! Ma quando si tratta di Roma e del fiume Tevere i problemi vanno trattati con criteri di serietà e concretezza.

È nota la funzione urbanistica, insita in ogni fiume a corso perenne e di notevole portata. Quasi tutte le grandi città che hanno avuto ed hanno una influenza nel mondo sono sorte e sorgono lungo un fiume a più o meno breve distanza dal mare e quelle città, che non lo sono, risultano congiunte al mare con un canale navigabile. Anche Roma sorse a suo tempo, come è noto, lungo il Tevere e, fino all'unità d'Italia, si affacciava disordinatamente sulle sponde del fiume: ma in verità nulla fu mai tralasciato per evitare che la navigazione sul fiume stesso decadesse ed all'uopo la disciplina del fiume, specie lungo il tratto cittadino, fu curata in modo particolare. Dopo la memorabile piena del 28 dicembre 1870, la città di Roma si sviluppò con maggior regolarità lungo la direttrice del Tevere; e da ciò ebbe inizio quella funzione urbanistica che importò la più completa disciplina idraulica e tutta una serie di provvedimenti circa la sistemazione delle sponde del fiume, il rafforzamento dei muraglioni ecc. Naturalmente, con la sistemazione idraulica ed edilizia, marciò di pari passo la difesa del paesaggio e la tutela del decoro cittadino.

Fu nel 1937 — ed eccoci entrare più specificatamente nell'argomento dell'interpellanza — che la Capitaneria di porto di Roma, il Genio civile, Ufficio speciale per il Tevere e l'Agro romano, il comune e la prefettura di Roma stabilirono di comune accordo — e ciò per evidenti ragioni di sicura navigabilità e per ovvii motivi di decoro cittadino, connessi allo sviluppo della città — di interdire agli impianti di escavazione di sabbia, lungo l'alveo del fiume, il tratto del Tevere corrente nell'abitato ed anche oltre, in vista del previsto, prossimo sviluppo della città; e precisamente non solo veniva vietata l'installazione di nuovi impianti di escavazione nella zona, delimitata a monte della località Acqua Acetosa ed a valle del Fosso di Santa Passera, ma per giunta veniva disposto lo spostamento degli impianti già esistenti, a monte ed a valle di Roma.

Tale divieto venne rigorosamente fatto osservare dai precedenti dirigenti dello speciale Ufficio del Tevere, ingegner Bellomo e ingegner Gorio, i quali usavano controllare di persona l'industria estrattiva della sabbia dal fiume Tevere, per la evidente ripercussione sul greto del fiume e sulla stabilità delle banchine e dei muraglioni.

In conseguenza di detta disciplina, furono sempre respinte tutte le domande di concessione per l'esercizio di impianti di escavazione nell'indicata zona, che possiamo ben definire come « interdetta »; e, ripetiamo, venne ordinata la rimozione delle draghe agli esercenti di simili impianti che, da decenni, disponevano di impianti del genere, in quella zona, costringendoli non solo a trasferirsi a monte o a valle della zona stessa, ma anche a sistemare le sponde ove si erano precedentemente installati i macchinari. Nè fu facile ottenere questo spostamento, perchè, in seguito alla guerra, i proprietari degli impianti affondati o distrutti dai tedeschi, pretendevano, a titolo di risarcimento danni di guerra, di installare nuove draghe nella zona interdetta, inoltrando perciò apposite domande di concessione, che rimasero tutte inevase o meglio furono tutte costantemente respinte dalla locale Capitaneria di porto.

Ma v'ha di più: nel dicembre 1951 il Genio civile, Ufficio speciale per il Tevere, con sua nota n. 14358 del 10 detto mese, segnalava alla Capitaneria di porto di Roma la necessità di sospendere qualsiasi rilascio di nuove concessioni, (quindi anche quelle a valle e a monte della zona interdetta), dovendosi procedere d'intesa con l'Intendenza di finanza alla disciplina di tutte le concessioni e all'eventuale loro riduzione anche ai fini del regolamento delle aree demaniali interessate.

La stranezza di tale comunicazione del Genio civile risiede non soltanto nel fatto che la disciplina della materia è demandata dalla legge 6 maggio 1906, n. 200, all'Autorita marittima, ma anche e soprattutto da quanto ebbe a verificarsi appena quattro mesi dopo questa comunicazione. Infatti, nell'aprile 1952, improvvisamente scappava fuori, come da una scatola cinese, il solito « raccomandato di ferro » il quale dietro semplice richiesta verbale (deve proprio trattarsi di uno nato con la camicia se gli furono risparmiati perfino il fastidio e la spesa di una domanda scritta), ottiene personalmente dall'ingegner Palmieri, dirigente dell'Ufficio speciale del Genio per il Tevere, e senza neanche promuovere il prescritto parere della competente Capitaneria di porto, la concessione di installare un impianto per l'escavazione di sabbia nella zona cosiddetta interdetta, e precisamente in una località situata a circa 250 metri a valle del costruendo ponte di San Paolo e prima del limite stabilito del Fosso di Santa Passera: e cioè in una zona dove le costruzioni progettate all'epoca del predetto divieto (1937), e che avevano influito nel fare adottare siffatto provvedimento limitativo, stanno ora sorgendo.

Ma quello che deve ancor più richiamare la nostra attenzione, onorevoli colleghi, è il fatto che il cosiddetto « raccomandato di ferro » non è nè un ingegnere nè un industriale o un esercente di una di quelle draghe dovute a suo tempo spostare o che andarono distrutte ad opera del tedesco invasore. Si tratta, invece, di un procuratore legale iscritto soltanto dal 18 gennaio 1951 nell'albo degli avvocati e procuratori di Roma, che è stato autorizzato ad iniziare subito i lavori, e — malgrado alcune disavventure, di cui ebbe ad interessarsi persino l'Autorità di pubblica sicurezza e nonostante la presentazione dell'attuale mia interpellanza — i lavori stessi sono stati e vengono condotti con inusitata fretta, con l'evidente scopo di creare il cosiddetto, e tanto frequente ai nostri tempi, « fatto compiuto » (*Commenti*).

È da notare che il predetto Ufficio speciale del Genio civile, nel dare comunicazione alla Capitaneria di porto di Roma della concessa autorizzazione, aggiunge nella sua lettera numero 4837 del 1952, recapitata a mano dallo stesso interessato, che, se la competente Capitaneria crederà in avvenire di fare concessioni ad altri richiedenti, l'installazione delle draghe dovrà essere fatta sempre a valle dell'impianto del « raccomandato di ferro »: e ciò con l'evidente proposito, da parte del predetto dirigente dell'Ufficio speciale del Genio civile, di creare una posizione di privilegio al suo protetto, in quanto, con l'indicata limitazione a valle delle nuove concessioni, il volume della sabbia estratta dal nostro messere è tale da creare un vero monopolio. Inoltre, data la sua posizione di privilegiato, protetto in modo speciale da indegni appartenenti alla pubblica Amministrazione, il detto messere ha la possibilità di variare a suo libito il prezzo della sabbia, senza subire la concorrenza degli altri proprietari di impianti affini!

Ed ancora: mentre agli altri esercenti è stato imposto nel passato l'obbligo di sistemare le installazioni in una sola sponda del Tevere, a questo « raccomandato di ferro » — che sembra aver ceduto di recente la concessione ad

una società all'uopo costituita, con l'evidente intenzione di parare le indagini di una eventuale inchiesta ministeriale o parlamentare — viene consentito di fare le installazioni in tutte e due le sponde del Tevere, in modo da porre in essere un sistema di escavazione che, come ho potuto constatare di persona, raccoglie ed accaparra tutta la sabbia che col deflusso del fiume passa da quel punto. Intanto, nel tratto in parola vanno sorgendo grandi ammassamenti di sabbia, di materiale e di attrezzi, mentre negli scorsi anni proprio l'Ufficio speciale del Genio civile ha fatto spendere allo Stato alcune diecine di milioni per lo svasamento delle golene del Tevere e la sistemazione dell'area tra l'Acqua Acetosa e il Fosso di Santa Passera.

A prescindere da altre considerazioni di natura tecnica che, occorrendo, sarano esposte in una eventuale mozione, ove la risposta del Governo non fosse soddisfacente, sta in fatto che gli esercenti delle altre draghe preesistenti, poste a sud di quella costruita dal « raccomandato di ferro », si trovano nella necessità di chiudere o di limitare l'esercizio dei loro impianti, non avendo sabbia da estrarre o avendola in misura limitatissima, con conseguente licenziamento di un centinaio di lavoratori che andrebbero ad accrescere quell'esercito di disoccupati che sembra ormai diventato un triste e pesante privilegio di questa nostra Italia, malgrado il sedicente sforzo di rinascita consacrato nei fascicoli 14 e 15 dei « Documenti di vita italiana », pubblicazione curata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

All'onorevole Presidente del Consiglio e agli altri membri del Governo, nonchè ai Sottosegretari qui presenti, che spesso, e non sempre a proposito, parlano e scrivono di « orgoglio del Governo di avere assecondato lo sforzo della rinascita della Patria », mi sia consentito di dire che si può andare orgogliosi a giusto titolo solo quando si elimini concretamente e seriamente l'odiernissimo malcostume che minaccia di superare, onorevoli senatori, il mai abbastanza deprecato malcostume dell'infausto ventennio, che tanti danni ha fatto alla vita del nostro Paese. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la marina mercantile.

TAMBRONI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Non ritengo che l'interpellanza presentata dal senatore Grisolia possa dare luogo, come conseguenza, a considerazioni di più vasta natura politica, e pertanto su questo piano io mi asterrò dal rispondere comunque.

Debbo informare l'onorevole interpellante, a titolo di cortesia, che il Ministero dei lavori pubblici, cui anche era diretta, e mi pare essenzialmente, la sua interpellanza, ha comunicato al Ministero della marina mercantile che, essendo la zona interdetta del Tevere, in cui sarebbe stato installato l'impianto di escavazione, sotto la giurisdizione della Capitaneria di Porto di Roma, la competenza, secondo il Ministero dei lavori pubblici, era la nostra; ecco il motivo fondamentale ed essenziale per cui sono io a risponderle.

Esporrò allora i fatti che, secondo quanto risulta dalle indagini effettuate, sono questi: la concessione cui l'onorevole interpellante sembra voglia riferirsi (egli ha parlato infatti soltanto di un « raccomandato di ferro » ma non ha fatto nè il nome nè il cognome, e avrei preferito che l'avesse fatto, perchè ovunque vi siano delle immoralità da colpire e delle responsabilità da individuare il Governo non chiede altro che si facciano dei nomi e dei cognomi: se l'onorevole interrogante vorrà farlo, glie ne sarò grato; comunque nella mia risposta io dovrò andare per induzione) la concessione, dunque, cui pare si riferisca l'interpellanza è quella ad un signor Leandro Bonarrigo, a 250 metri a monte del costruendo ponte San Paolo, sulla riva destra del Tevere, oppure l'autorizzazione assentita alla ditta Petrone, a 350 metri a valle di detto ponte, sulla riva sinistra del fiume.

Come ella vede, onorevole Grisolia, si tratta di due diverse autorizzazioni o concessioni amministrative, della Capitaneria di porto di Roma, competente per territorio. Sulle domande scritte fu svolta la prescritta istruttoria interpellando tra l'altro l'Ufficio Speciale per il Tevere e l'Agro Romano cui mi pare ella abbia fatto poco fa specifico riferimento. Questo, oltre a pronunciarsi favorevolmente sotto l'aspetto tecnico, nel merito della domanda precisò anche sostanzialmente i punti sui quali gli impianti avrebbero dovuto essere poggiati. Non è pertanto esatta l'affermazione che la conces-

sione sia stata assentita su semplice richiesta verbale, perchè vi fu richiesta scritta e non ad iniziativa di una sola ditta o persona, ma di due, e prima dell'assentimento fu espletata la regolamentare istruttoria. Per quanto si attiene alla rigorosa disciplina in materia di estrazione di sabbia e al fatto cui ella poco fa accennava di sistemare gli impianti a ciò destinati a monte e a valle di Roma, mi pare sia opportuno accennare che il citato Ufficio del Genio civile speciale per il Tevere e l'Agro Romano non aveva ritenuto, in una materia insindacabile al suo apprezzamento tecnico, fino al principio del 1952, per ragioni paesistiche e necessità di decoro (la Marina mercantile non entra in ciò), di concedere il nulla osta per la costruzione di tali impianti lungo tutto il tratto urbano che va fino al citato ponte di San Paolo e lungo il tratto successivo che si estende alla località di Santa Passera, se non vado errato. In questo ultimo tratto il letto del Tevere è in continuo aumento per interramenti che si producono, come Ella stessa ha riconosciuto, per deflusso naturale delle acque, ciò che rendeva necessario il lavoro di escavazione a cura e spese dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Ad evitare notevoli aggravi per l'Amministrazione, ed anche penso per calmierare il prezzo della sabbia in continuo aumento, l'Ufficio speciale per il Tevere, dopo essersi consultato con i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici, ritenne di derogare al divieto fino allora vigente ed esprimendosi favorevolmente, come ho già ricordato, sull'accoglimento della domanda 19 marzo 1952 presentata dalla ditta Petrone e della domanda Leandro Bonarrigo presentata l'11 aprile 1952, come da documenti ufficiali che il Ministero della marina mercantile ha potuto controllare, dette luogo alla prescritta istruttoria alla quale peraltro mi sono già riferito.

Le licenze di concessione sono state rilasciate dalla Capitaneria di porto di Roma — ed anche queste due date sono inequivoche — il 19 ottobre 1952 per la ditta Petrone ed il 19 luglio 1952 per la ditta Bonarrigo. L'impianto della ditta Petrone è stato ultimato, a quello che ci risulta, e l'impianto della ditta Bonarrigo è in corso di ultimazione. Per conseguenza i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e per tale ragione nessun provvedimento di revoca o di sospensione potrebbe essere dallo Stato espresso nei confronti dei concessionari.

Aggiungo infine, e questo per dimostrare la ampiezza e l'integralità delle informazioni che io fornisco all'onorevole interpellante, che contro le concessioni Petrone e Bonarrigo furono presentati dei reclami. E qui mi sembra che siamo d'accordo tanto ella, senatore Grisolia, quanto chi ha l'onore di parlare in questo momento, che si tratta di interessi personali in conflitto. Coloro che reclamarono contro i vecchi concessionari credo siano proprio coloro che hanno mosso doglianza al suo alto patrocinio politico, i quali chiesero che venissero riprese in esame le domande da tempo presentate per il tratto ponte San Paolo-Santa Passera, domande che non furono accolte quando furono presentate per il divieto allora vigente e che, per non essere state più rinnovate, ovviamente, secondo la prassi ordinaria ed anche secondo un criterio giuridico normativo e costante, furono dichiarate decadute. Non potendosi perciò ritenere fondato il reclamo e poichè dagli accertamenti compiuti risulta che per il 1952 altre domande non esistevano alla Capitaneria di porto di Roma all'infuori di tre sole domande per estrazione di sabbia in zona diversa da quella richiesta dai ripetuti Petrone e Bonarrigo, il Ministero della marina mercantile, tenuto soprattutto presente il favorevole parere tecnico dell'Ufficio speciale per il Tevere del Genio civile e del Ministero dei lavori pubblici, autorizzò l'assentimento della concessione alle ditte alle quali mi sono riferito.

Credo di averle dato le esaurienti informazioni che ella mi richiedeva, senatore Grisolia, ed in verità più di tanto il mio Ministero non ha la possibilità di dire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Grisolia per dichiarare se è soddisfatto.

GRISOLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono veramente rammaricato di non poter rispondere alla cortesia dell'onorevole sottosegretario Tambroni con eguale cortesia politica; ma, quando si tratta di combattere il malcostume, la cortesia può apparire ipocrisia.

L'esposizione dell'onorevole Sottosegretario per la marina mercantile è in aperto contrasto con quanto risulta da un documento conservato negli atti dello stesso Ministero e proveniente dalla Capitaneria di porto di Roma.

In data 13 maggio 1952, la detta Capitaneria inviava al Ministero della marina mercantile, Direzione generale del demanio marittimo, la seguente lettera urgente: « Con lettera numero 14358 del 10 dicembre 1952, di cui si unisce copia, l'Ufficio speciale del Genio civile per il Tevere comunicò che si rendeva necessario sospendere il rilascio di nuove concessioni per l'estrazione di sabbia dal detto fiume, perchè stava procedendo, in collegamento con l'Intendenza di finanza, alla regolarizzazione di quelle già in atto, anche per quanto riguardava l'occupazione delle aree demaniali. Tale lettera avrebbe meritato una risposta, almeno per precisare che la disciplina della materia è affidata all'Autorità marittima dal preciso disposto dell'articolo 2 della legge 6 maggio 1906, n. 200; ma evidentemente non si ritenne di sollevare oziose polemiche e le domande già in corso d'istruzione, per ottenere le licenze di cui trattasi, venero accantonate. Senonchè, dopo oltre quattro mesi, il precitato ufficio del Genio civile fece recapitare a questa Capitaneria, a mano, la lettera n. 4837, di cui pure si allega copia, con la quale, senza fare alcun riferimento agli ora descritti precedenti della pratica, trasmise una domanda — diretta al detto ufficio del Genio civile e non alla Capitaneria di porto — con la quale il signor Bonarrigo Leandro chiede di essere autorizzato ad istallare un impianto per l'estrazione di sabbia dal Tevere, in una località situata a 250 metri a valle del costruendo ponte di San Paolo; espresse senz'altro (il detto ufficio speciale del Genio) parere favorevole al rilascio di detta autorizzazione, prospettando anche l'opportunità di aderire sollecitamente alla richiesta dell'autorizzazione, richiesta peraltro verbale (è scritto nella lettera della Capitaneria di porto) tendente ad ottenere un permesso di iniziare subito i lavori d'impianto. Alla logica domanda di questa Capitaneria (nota 5303 del 2 maggio 1952, allegato 3), se la sospensiva di cui alla citata lettera n. 14358, del 10 dicembre 1952, doveva ritenersi revocata — e ciò, agli effetti anche dell'istruzione che si rendeva necessario disporre tempestivamente delle domande presentate in precedenza — il Genio civile rispose prontamente: che col nulla osta concesso al Bonarrigo doveva effettivamente considerarsi revocata la sospensiva in parola; che altri permessi di estrazione dovevano essere sempre consentiti a valle della concessione da farsi al Bonarrigo (allegato 4).

« A questo punto — continua la nota della Capitaneria di porto — sono intervenuti tutti i titolari delle vecchie concessioni del genere, i quali hanno protestato vivacemente, perchè a loro avviso l'impianto richiesto dal Bonarrigo, se concesso nel punto indicato, a monte cioè di tutte le concessioni ora esistenti, verrebbe a creare una barriera al normale deflusso della sabbia, anche a causa del sistema di escavazione progettato, per cui la sabbia stessa potrà essere estratta in abbondanza soltanto dal Bonarrigo (ultimo arrivato) ed in misura irrisoria da tutti gli altri concessionari.

« Indipendentemente dai sopra esposti precedenti della pratica, sta di fatto che una volta assentita la concessione in parola al Bonarrigo, nel punto da questo richiesto, tenendo fermo il principio che altre concessioni a monte di tale punto non potranno essere ammesse, verrà a crearsi una situazione di privilegio a favore del Bonarrigo stesso, ultimo arrivato, e di svantaggio a danno dei concessionari che esercitano tale industria da molti anni. Nè sembra che i termini della questione possano essere spostati dalla considerazione che le concessioni di cui trattasi debbono necessariamente trovarsi una dopo l'altra, perchè, a quanto è stato possibile comprendere, esistono accordi fra i vecchi concessionari, per disciplinare il godimento dell'estrazione delle sabbie. Per cui il Bonarrigo, estraneo a tali accordi e messo in posizione di maggiore vantaggio, oltre al danno materiale che verrebbe a procurare alle maestranze delle altre ditte, avrebbe anche la possibilità di creare un prezzo di imperio nel commercio della sabbia.

« Pertanto, conclude la nota della Capitaneria di porto, dato che non sembra lecito ignorare le obiezioni sollevate dai vecchi concessionari ... si prega il Ministero di voler far conoscere se ritenga di impartire particolari istruzioni per il prosieguo della pratica ».

E le istruzioni, che secondo la richiesta della Capitaneria di porto avrebbero dovuto essere di natura moralizzatrice, si sono invece trasformate, nelle parole testè pronunciate dal sottosegretario Tambroni, nella sanatoria d'una sfacciata concessione di favore, esempio tipico dell'attuale malcostume. (*Commenti*).

Onorevole Sottosegretario, per un eccesso di doverosa riservatezza, avevo trascurato in precedenza di portare a conoscenza del Senato un documento ufficiale di un organo responsabile della pubblica Amministrazione. Ma con la sua risposta e soprattutto con l'infelice espressione da lei usata, per cui il mio intervento rifletterebbe un contrasto di interessi privati, senza alcuna attinenza all'interesse pubblico (come se il denunciare la concessione di licenze di favore, che evidentemente offendono sempre diritti o interessi precostituiti, da parte della pubblica Amministrazione, riguardasse la privata moralità!), lei onorevole Tambroni, mi ha costretto a comunicare al Senato qualcosa che sarebbe stato meglio, per il decoro della pubblica Amministrazione e dello stesso Governo, riservare ad una inchiesta amministrativa disposta dal suo Ministero o eventualmente a quella di natura parlamentare che, prima o poi, meglio prima, bisognerà pure effettuare su tutto l'operato del Genio civile.

Concludo, dichiarandomi assolutamente insoddisfatto della risposta che il Ministro della marina, a mezzo del sottosegretario Tambroni, ha voluto dare alla mia interpellanza per quanto più direttamente interessato risulti il Ministero dei lavori pubblici (Ufficio speciale del Genio per il Tevere e l'Agro romano), e mi riservo di presentare apposita mozione su questo argomento. (*Commenti, applausi e rinnovate congratulazioni*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948 » (2473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928 e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948»; già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CARRARA. A nome del relatore, dichiaro di rimettermi alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dominedò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, e riveduta a Bruxelles il 26 giugno 1948.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

CONVENTION DE BERNE

POUR LA PROTECTION DES ŒUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES SIGNÉE LE 9 SEPTEMBRE 1886, COMPLÉTÉE À PARIS LE 4 MAI 1896, REVISÉE À BERLIN LE 13 NOVEMBRE 1908, COMPLÉTÉE À BERNE LE 20 MARS 1914, REVISÉE À ROME LE 2 JUIN 1928 ET REVISÉE À BRUXELLES LE 26 JUIN 1938

L'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, le Roayume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Grèce, la Hongrie, l'Inde, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Liban, le Leichtenstein, le Luxembourg, le Maroc, Monaco, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Saint-Siège, la Suède, la Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tunisie ed l'Union Sud-Africaine.

Également animés du désir de protéger d'une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres litéraires et artistiques.

Ont résolu de reviser et de compléter l'Acte signé à Berne le 9 septembre 1886, complété à Paris le 4 mai 1896, revisé à Berlin le 13 novembre 1908, complété à Berne le 20 mars 1914, et revisé à Rome le 2 juin 1928.

En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

Les Pays auxquels s'applique la présente Convention sont constitués à l'état d'Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

ARTICLE 2.

(1) Les termes « œuvres littéraires et artistiques » comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quels qu'en soient le mode ou la forme d'expression, telle que: les livres, brochures et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes, dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres cinématographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie; les œuvres photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie; les œuvres des arts appliqués; les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences.

(2) Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d'une œuvre littéraire ou artistique. Il est toutefois réservé aux législations des Pays de l'Union de déterminer la protection à accorder aux traductions des textes officiels d'ordre législatif, administratif et judiciaire.

(3) Les recueils d'œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont progégés comme telles sans préjudice des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégés comme telles sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.

(4) Les œuvres mentionnées ci–dessus jouissent de la protection dans tous les Pays de l'Union. Cette protection s'exerce au profit de l'auteur et de ses ayants droit.

(5) Il est réservé aux législations des Pays de l'Union de régler le champ d'application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles.

Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le Pays d'origine, il ne peut être réclamé dans les autres Pays de l'Union que la protection accordée aux dessins et modèles dans ces Pays.

ARTICLE 2-*bis*.

(1) Est réservée aux législations des Pays de l'Union la faculté d'exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l'article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

(2) Est réservée également aux législations des Pays de l'Union la faculté de statuer sur les conditions dens lesquelles les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature pourront être reproduits par la presse.

(3) Toutefois, l'auteur seul aura le droit de réunir en recueil ses œuvres mentionnées aux alinéas précédents.

ARTICLE 3.

(*Supprimé*).

ARTICLE 4.

(1) Les auteurs ressortissant à l'un des Pays de l'Union jouissent, dans les Pays autres que le Pays d'origine de l'œuvre, pour leurs œuvres, soit non publiées, soit publiées pour la première fois dans un Pays de l'Union, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

(2) La jouissance et l'exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l'existence de la protection dans le Pays d'origine de l'œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l'étendue de la protection ainsi que les

moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du Pays où la protection est réclamée.

(3) Est considéré comme Pays d'origine de l'œuvre: pour les œuvres publiées, celui de la première publication, même s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union qui admettent la même durée de protection; s'il s'agit d'œuvres publiées simultanément dans plusieurs Pays de l'Union admettant des durées de protection différentes, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue; pour les œuvres publiées simultanément dans un Pays étranger à l'Union et dans un Pays de l'Union, c'est ce derbier Pays qui est exclusivement considéré comme Pays d'origine.

Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs Pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs Pays dans les trente jours de sa première publication.

(4) Par « œuvres publiées » il faut, dans le sens des l'articles 4, 5 et 6, entendre les œuvres éditées, quel que soit le mode de fabrication de exemplaires, lesquzels doivent être mis en quantité suffisante à la disposition du public. Ne constituent pas une publication la représentation d'une œuvre dramatique, dramatico–musicale ou cinématographique, l'exécution d'une œuvre musicale, la récitation publique d'une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture.

(5) Est considéré comme Pays d'origine, pour les œuvre non publiées, celui auquel appartient l'auteur. Toutefois, est considéré comme Pays d'origine, pour les œuvres d'architecture ou des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble, le Pays de l'Union où ces œuvres ont été édifiées ou incorporées à une construction.

ARTICLE 5.

Les ressortissants de l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans un autre Pays de l'Union, ont, dans ce edernier Pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

ARTICLE 6.

(1) Les auteurs ne ressortissant pas à l'un des Pays de l'Union, qui publient pour la première fois leurs œuvres dans l'un de ces Pays, jouissent, dans ce Pays, des mêmes droits que les auteurs nationaux, et dans les autres Pays de l'Union, des droits accordés par la présente Convention.

(2) Néanmoins, lorsqu'un Pays étranger à l'Union ne protège pas d'une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l'un des Pays de l'Union, ce dernier Pays pourra restreindre la protection des œuvre dont les auteurs sont au momènt de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l'autre Pays et ne sont pas domiciliés effectivement dans l'un des Pays de l'Union. Si le Pays de la premiere publication fait usage de cette faculté, les autres Pays de l'Union ne seront pas tenus d'accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le Pays de la première publication.

(3) Aucune restriction, établie en vertu de l'alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu'un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un Pays de l'Union avant la mise à exécution de cette restriction.

(4) Les Pays de l'Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits des auteurs, le notifieront au Gouvernement de la Confédération suisse par une déclaration écrite où seront indiqués les Pays vis-à-vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces Pays sont soumis. Le Gouvernement de la Confédération suisse communiquera ausitôt le fait à tous les Pays de l'Union.

ARTICLE 6-*bis*.

(1) Indépendamment des droits patrimoniaux d'auteur, et même après la cession desdits droits, l'auteur conserve pendant toute sa vie le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

(2) Dans la mesure où la législation nationale des Pays de l'Union le permet, les droits reconnus à l'auteur en vertu de l'alinéa 1er ci-dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles cette législation donne qualité.

Il est réservé aux législations nationales des Pays de l'Union d'établir les conditions d'exercice des droits visés au présent alinéa.

(3) Les moyens de recours pour sauvergarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du Pays où la protection est réclamée.

ARTICLE 7.

(1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l'auteur et cinquante ans après sa mort.

(2) Toutefois, dans le cas où un ou plusieurs Pays de l'Union accorderaient une durée supérieure à celle prévue à l'alinéa 1er, la durée sera réglée par la loi du Pays où la protection sera réclamée, mais elle ne pourra excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.

(3) Pour les œuvres cinématographiques, pour les œuvres photographiques ainsi que pour celles obtenues par un procédé analogue à la cinématographie ou à la photographie et pour les œuvres des arts appliqués, la durée de la protection est réglée par la loi du Pays où la protection est réclamée, sans que cette durée puisse excéder la durée fixée dans le Pays d'origine de l'œuvre.

(4) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection est fixée à cinquante ans à compter de leur publication. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l'alinéa 1er.

Si l'auteur d'une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci-dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l'alinéa 1er.

(5) Pour les œuvres posthumes n'entrant pas dans les catégories d'œuvres visées aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, la durée de la protection au profit des héritiers et autres ayants droit de l'auteur prend fin cinquante ans après la mort de l'auteur.

(6) Le délai de protection postérieur à la mort de l'auteur et les délais prévus aux alinéas 3, 4, et 5 ci–essus commencent à courir à compter de la mort ou de la publication, mais la durée de ces délais n'est calculée qu'à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'evénement faisant courir lesdits dél is.

ARTICLE 7-*bis*.

La durée du droit d'auteur appartenent en commun aux collaborateurs d'une œuvre est calculée d'après la date de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

ARTICLE 8.

Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la jdurée de leurs droits sur l'œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs œuvres.

ARTICLE 9.

(1) Les romans–feuilletons, les nouvelles et toutes autres œuvres, soit littéraires, soit scientifiques, soit artistiques, quel qu'en soit l'objet, publiés dans les journaux ou recueils périodiques d'un des Pays de l'Union, ne peuvent être reproduits dans les autres Pays sans le consentement des auteurs.

(2) Les articles d'actualité de discussion économique, politique ou religieuse peuvent être reproduits par la presse si la reproduction n'en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du Pays où la protection est réclamée.

(3) La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

ARTICLE 10.

(1) Dans tous les pays de l'Union sont licites les courtes citations d'articles de journaux et recueils périodiques, même sous forme de revues de presse.

(2) Est réservé l'effet de la législation des Pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté de faire licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des pubblications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique ou pour des chrestomathies.

(3) Les citations et emprunts seront accompagnés de la mention de la source et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source.

ARTICLE 10-*bis*.

Il est réservé aux legislations des Pays de l'Union de régler les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'enregistrement, à la reproduction, à la communication publique de courts fragments d'œuvres littéraires ou artistiques à l'occasion de comptes rendus des événements d'actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie ou par voie de radiodiffusion.

ARTICLE 11.

(1) Les auteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1° la représentation et l'exécution publiques de leurs œuvres; 2° la transmission publique par tout moyen de la représentation et de l'exécution de leurs œuvres.

Est toutefois réservée l'application des dispositions des articles 11-*bis* et 13.

(2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d'œuvres dramatiques ou dramatico-musicales pendant toute la durée de leurs droits sur lœuvre originale en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

(3) Pour jouir de la protection du présent article, les auteurs, en publiant leurs œuvres, ne sont pas tenus d'en interdire la représentation ou l'exécution publique.

ARTICLE 11-*bis*.

(1) Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1° la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images; 2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d'origine; 3° la communication publique, par haut-parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d'images, de l'œuvre radiodiffusée.

(2) Il appartient aux législations des Pays de l'Union de régler les conditions d'exercice des droits visés par alinéa 1er ci-dessus, mais ces conditions n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l'auteur, ni au droit qui appartient à l'auteur d'obtenir une rémunération équitable fixés, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

(3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l'alinéa 1er du présent article n'implique pas l'autorisation d'enregistrer, au moyen d'instruments portant fixation des sons ou des images, l'œuvre radiodiffusée.

Est toutefois réservé aux législations des Pays de l'Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.

ARTICLE 11-*ter*.

Les auteurs d'œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d'autoriser la récitation publique de leurs œuvres.

ARTICLE 12.

Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistique jouissent du droit exclusif d'autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres.

ARTICLE 13.

(1) Les auteurs d'œuvres musicales jouissent du droit exclusif d'autoriser: 1° l'enregistrement de ces œuvres par des instruments servant à les reproduire mécaniquement; 2° l'exécution publique au moyen de ces instruments des œuvres ainsi enregistrées.

(2) Des réserves et conditions relatives à l'application des droits visés par l'alinéa 1er ci-dessus pourront être déterminées par la législation de chaque Pays de l'Union en ce qui le concerne, mais toutes réserves et conditions de cette nature n'auront qu'un effet strictement limité au Pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit aui appartient à l'auteur d'obtenir une rénumération équitable fixée, à défaut d'accord amiable, par l'autorité compétente.

(3) La disposition de l'alinéa 1er du présent article n'a pas d'effet rétroactif et, par suite, n'est pas applicable dans un Pays de l'Union aux œuvres qui, dans ce pays, auront été adaptées licitement à des instruments mécaniques avant la mise en vigueur de la Convention signée à Berlin le 13 novembre 1908 et, s'il s'agit d'un Pays qui aurait accédé à l'Union depuis cette date ou y accéderait dans l'avenir, avant la date de son accession.

(4) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 2 et 3 du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un Pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.

ARTICLE 14.

(1) Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ont le droit exclusif d'autoriser: 1° l'adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites; 2° la représentation publique et l'exécution publique des œuvres ainsi adaptées ou reproduites.

(2) Sans préjudice des droits de l'auteur de l'œuvre adaptée ou reproduite, l'œuvre cinématofgraphique est protégée comme une œuvre originale.

(3) L'adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques reste soumise, sans prejudice de l'autorisation de leurs auteurs, à l'autorisation de l'auteur de l'œuvre originale.

(4) Les adaptations cinématographiques d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques ne sont pas soumises aux réserves et conditions visées par l'article 13, alinéa 2.

(5) Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la reproduction ou production obtenue par tout autre procédé analogue à la cinématographie.

ARTICLE 14-*bis*.

(1) En ce qui concerne les œuvres d'art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l'auteur – ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité – jouit d'un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l'œuvre est l'objet après la première cession opérée par l'auteur.

(2) La protection prévue à l'alinéa ci-dessus n'est exigible dans chaque Pays de l'Union que si la législation nationale de l'auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du Pays où cette protection est réclamée.

(3) Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.

ARTICLE 15.

(1) Pour que les auteurs des œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant le tribunaux des Pays de l'Union à exercer des porsuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l'œuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

(2) Pour les œuvres anonymes, et pour les œuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l'alinéa précédent, l'édieur dont le nom est indiqué sur l'œuvre est, sans autre preuve, preuve réputé représenter l'auteur; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci. La disposition du présent alinéa cesse d'être applicable quand l'auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.

ARTICLE 16.

(1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie par les autorités compétentes des Pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale.

(2) Dans ces Pays, la saisie peut aussi s'appliquer aux reproductions provenant d'un Pays où l'œuvre n'est pas protégée ou a cessé de l'être.

(3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque Paus.

ARTICLE 17.

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des Pays de l'Union de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

ARTICLE 18.

(1) La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur Pays d'origine par l'expiration de la durée de la protection.

(2) Cependant, si une œuvre, par l'expiration de la durée de protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du Pays où la protection est reclamée, cette œuvre n'y sera pas protégée à nouveau.

(3) L'application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet

entre Pays de l'Union. A défaut de semblables stipulations, les Pays respecitifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

(4) Les dispositions qui précèdent s'appliquent également en cas de nouvelles accessions à l'Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l'article 7 ou par abandon de réserves.

ARTICLE 19.

Les dispositions de la présente Convention n'empêchent pas de revendiquer l'application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d'un Pays de l'Union.

ARTICLE 20.

Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements confereraient aux auteurs des droits plus étendus ques ceux accordés par la Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

ARTICLE 21.

(1) Est maintenu l'office international institué sous le nom de « Bureau de l'Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques ».

(2) Ce Bureau est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédération suisse, qui en règle l'organisation et en surveille le fonctionnement

(3) La langue officielle du Bureau est la lague française.

ARTICLE 22.

(1) Le Bureau international centralise les renseignements de toute nature relatifs à la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonne et les publie. Il procède aux études d'utilité commune intéressant l'Union et rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition par les diverses Administrations, une feuille périodique, en langue française, sur les questions concernant l'objet de l'Union. Les Gouvernements des Pays de l'Union se réservent d'autoriser, d'un commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

(2) Le Bureau international doit se tenir en tout temps à la disposition des membres de l'Union pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

(3) Le Directeur du Bureau international fait sur sa gestion un rapport annuel qui est communiqué à tous les membres de l'Union.

ARTICLE 23.

(1) Les dépenses du Bureau de l'Union internationale sont supportées en commun par les Pays de l'Union. Jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille francs or par année. Cette somme

pourra être augmentée au besoin par décision unanime des Pays de l'Union ou d'une des Conférences prévues à l'article 24.

(2) Pour déterminer la part contributive de chacun des Pays dans cette somme totale des frais, les Pays de l'Union et ceux qui adhéreront ultérieurement à l'Union sont divisés en six classes contribuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir:

1ère classe	. . . . .	25 unites
2me »	. . . . .	25 »
3me »	. . . . .	20 »
4re »	. . . . .	10 »
5me »	. . . . .	5 »
5me »	. . . . .	3 »

(3) Ces coefficients sont multipliés par le nombre des Pays de chaque classe, et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne le montant de l'unité de dépense.

(4) Chaque Pays déclarera, au moment de son accension, dans laquelle des susdites classes il demande à être rangé, mais il pourra toujours déclarer ultérieurement qu'il entend être rangé dans une autre classe.

(5) L'Administration suisse prépare le budget du Bureau et en surveille les dépenses, fait les avances nécessaires et établit le compte annuel, qui sera communiqué à toutes les autres administrations.

ARTICLE 24.

(1) La présente Convention peut être soumise à des revisions en vue d'y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l'Union.

(2) Les questions de cette nature, ainsi que celles qui intéressent à d'autres points de vue le développement de l'Union, sont traitées dans des Conférences qui auront lieu successivement dans les Pays de l'Union entre les Délégués desdits Pays. L'Administration du Pays où doit siéger une Conférence prépare, avec le concours du Bureau international, les travaux de celle-ci. Le Directeur du Bureau assiste aux séances des Conférences et prend part aux discussions sans voix délibérative.

(3) Aucun changement à la présente Convention n'est valable pour l'Union que moyennant l'assentiment unanime des Pays qui la composent.

ARTICLE 25.

(1) Les pays étrangers à l'Union, et qui assurent la protection légale des droits faisant l'objet de la présente Convention, peuvent y accéder sur leur demande.

(2) Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédérations suisse, et par celui-ci à tous les autres.

(3) Elle emportera de plein droit adhésion à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés dans a présente Convention et produira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres Pays unionistes, à moins qu'une date postérieure n'ait été indiquée par le Pays adhérent. Toutefois, elle pourra contenir l'indi-

cation que le Pays adhérent entend substituer, provisoirement au moins, à l'article 8, en ce qui concerne les traductions, les dispositions de l'article 5 de la Convention d'Union de 1886 revisée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans la ou les langues du Pays.

ARTICLE 26.

(1) Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention est applicable à ses territoires d'outre mer, colonies, protectorats, territoires sous tutelle ou à tout autre territoire dont il assure les relations extérieures et la Convention s'appliquera alors à tous les territoires désignés dans la notification à partir d'une date fixée conformpmente à l'article 25, alinéa 3. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

(2) Chacun des Pays de l'Union peut, en tout temps, notifier par écrit ou Gouvernement de la Confédération suisse que la présente Convention cesse d'être applicable à tout ou partie des territoires qui ont fait l'objet de la notification prévue à l'alinéa qui précède, et la Convention cessera de s'appliquer dans les territoires désignés dans cette notification douze mois après réception de la notification adressée au Gouvernement de la Confédération suisse.

(3) Toutes les notifications faites au Gouvernement de la Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéeas 1er et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouvernement à tous les Pays de l'Union.

ARTICLE 27.

(1) La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Pays de l'Union, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes qui l'ont successivement revisée. Les Actes précédemment en vigueur conserveront leur application dans les rapports avec les Pays qui ne ratifieraient pas la présente Convention.

(2) Les Pays au nom desquels la présente Convention est signée pourront encore conserver le bénéfice des réserve qu'ils ont formulées antérieurement, à la condition d'en faire la déclaration lors du dépôt des ratifications.

(3) Les Pays faisant actuellement partie de l'Union, au nom desquels la présente Convention n'aura pas été signée, pourront en tout temps y adhérer dans la forme prévue par l'article 25. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'alinéa précédent.

ARTICLE 27-*bis*.

Tout différend entre deux ou plusieurs Pays de l'Union concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, sera porté devant la Cour internationale de Justice pour qu'il soit statué par elle, à moins qus les Pays en cause ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Le Bureau international sera informé par le Pays demandeur du différend porté devant la Cour: il en donnera connaissance aux autres Pays de l'Union.

ARTICLE 28.

(1) La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Bruxelles au plus tard le 1er juille 1951.

Ces ratifications, avec leurs dates et toutes les déclarations dont elles pourraient être accompagnées, seront communiquées par le Gouvernement belge au Gouvernement de la Confédération suisse, et ce dernier les notifiera aux autres Pays de l'Union.

(2) La présente Convention entrera en vigueur entre les Pays de l'Union qui l'auront ratifiée un mois après cette date. Toutefois, si, avant cette date, elle était ratifiée par six Pays de l'Union au moins, elle entrerait en vigueur entre ces Pays de l'Union un mois après que le dépôt de la sixième ratification leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédération suisse et, pour les Pays de l'Union qui ratifieraient ensuite, un mois après la notification de chacune de ces ratifications.

(3) Les Pays étrangers à l'Union pourront, jusqu'au 1er juillet 1951, accédér à l'Union par voie d'adhésion, soit à la Convention signée à Rome le 2 juin 1928, soit à la présente Convention. À partir du 1er juillet 1951, ils ne pourront plus adhérer qu'à la présente Convention. Les Pays de l'Union qui n'auraient pas ratifié la présente Convention au 1er juillet 1951 pourront y accéder dans la forme prévue par l'article 25. Ils pourront bénéficier en ce cas des dispositions de l'article 27, alinéa 2.

ARTICLE 29.

(1) La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Pays de l'Union aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps, au moyen d'une notification adressée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse.

(2) Cette dénonciation, qui sera communiquée par celui-ci à tous les autres Pays de l'Union, ne produira effet qu'à l'égard du Pays qui l'aura faite, et seulement douze mois après réception de la notification de dénonciation adressée au Gouvernement de la Confédération suisse, la Convention restant exécutoire pour les autres Pays de l'Union.

(3) La faculté de dénonciation prévue au présent article ne pourra être exercée par un Pays avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de la ratification ou de l'accession opérée par ce Pays.

ARTICLE 30.

(1) Les Pays qui introduiront dans leur législation la durée de protection de cinquante ans prévue par l'article 7, alinéa 1er, de la présente Convention, le feront connaître au Gouvernement de la Confédération suisse par une notification écrite qui sera communiquée aussitôt par ce Gouvernement à tous les autres Pays de l'Union.

(2) Il en sera de même pour les Pays qui renonceront aux réserves faites ou maintenues par eux en vertu des articles 25 et 27.

ARTICLE 31.

Les Actes officiels de Conférences seront établis en français.

Un texte équivalent sera rédigé en anglais.

En cas de contestation sur l'interprétation des Actes, le texte français sera toujours appelé à faire foi.

Tout Pays ou groupe de Pays de l'Union pourra faire établir par le Bureau international, en accord avec ce Bureau, un texte autorisé desdits Actes dans la langue de son choix. Ces textes seront publiés dans les Actes des Conférences en annexe aux textes français et anglais.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

FAIT à Bruxelles, le 26 juin 1948, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires Étrangères et du Commerce Extérieur de Belgique. Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chaque Pays de l'Union.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord concluso a Londra il 16 giugno 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini di Gran Bretagna e Irlanda del Nord » (2477) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini di Gran Bretagna e Irlanda del Nord », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facolta di parlare l'onorevole relatore.

CARRARA. A nome del relatore, dichiaro di rimettermi alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dominedò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Concordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, concluso a Londra il 16 giugno 1951.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 giugno 1951, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 9 dell'Accordo.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORDO

TRA L'ITALIA ED IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E DI IRLANDA DEL NORD PER IL PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI VALIDITÀ DEI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI

Il Governo della Repubblica Italiana, designato qui di seguito sotto il nome di « Governo Italiano » ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, designato qui di seguito sotto il nome di « Il Governo del Regno Unito »,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

I brevetti per invenzioni industriali appartenenti a cittadini dell'una delle due Parti Contraenti ed in vigore dopo il 3 settembre 1943 a termine della legislazione dell'altra Parte Contraente (in vigore o meno alla data della firma del presente Accordo), possono, salve le disposizioni qui appresso stabilite, beneficiare delle norme relative al prolungamento del periodo di validità contenute nella legislazione dell'altra Parte Contraente se, a causa delle difficoltà derivanti dalle ostilità nelle quali le Parti Contraenti sono state impegnate dal 3 settembre 1939, non sia stata possibile la loro normale attuazione.

Tuttavia la parziale o totale non attuazione di un brevetto durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 3 settembre 1943 non deve essere presa in considerazione per quanto concerne la durata della proroga da concedersi in conformità delle sopramenzionate disposizioni di legge.

Articolo 2.

La domanda per ottenere il prolungamento di durata di cui al precedente articolo deve essere presentata entro la data stabilita dalla legislazione di ciascuna delle due Parti Contraenti oppure entro il termine di quattro mesi dalla firma del presente Accordo, qualora la data di scadenza di quest'ultimo termine fosse posteriore.

La domanda deve essere corredata dei documenti necessari conformemente alle disposizioni delle legislazioni sopramenzionate.

Articolo 3.

I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti Contraenti e purchè i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 10 ottobre 1950.

Articolo 4.

Allorquando viene concessa una proroga nei riguardi di un brevetto già scaduto prima della data di presentazione della domanda di proroga dello stesso, l'effettivo periodo di proroga comincerà a decorrere dalla data in cui detta concessione di proroga viene accordata.

I terzi i quali, posteriormente alla cadenza del periodo di normale durata di validità del brevetto che viene prolungata in virtù delle disposizioni del presente Accordo, e fino alla data della firma dell'Accordo stesso abbiano intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione della invenzione oggetto del brevetto, non possono essere tenuti a cessare detta attuazione ovvero detti preparativi.

Articolo 5.

I documenti necessari per corredare la domanda presentata in conformità delle disposizioni del presente Accordo, per ottenere il prolungamento di durata di un brevetto per invenzione, sono dispensati da qualsiasi formalità di legalizzazione.

Articolo 6.

Nel presente Accordo il termine « cittadini » significa:

a) in relazione al Governo del Regno Unito:

1° i cittadini del Regno Unito e delle Colonie che derivano i loro diritti di nazionalità dal legame col Governo del Regno Unito;

2° le persone giuridiche che derivano il loro statuto legale dalle leggi in vigore nel Regno Unito;

b) in relazione al Governo Italiano:

1° i cittadini italiani;

2° le persone giuridiche che derivano il loro statuto legale dalle leggi in vigore in Italia.

Articolo 7.

Il presente Accordo si applica all'isola di Man.

Articolo 8.

Ciascuna delle due Parti Contraenti può notificare all'altra Parte Contraente la propria intenzione di por fine al presente Accordo il quale cesserà nei suoi effetti quattro mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 9.

1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Londra al più presto.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma, e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. Se gli strumenti non saranno stati scambiati entro il termine di diciotto mesi dalla data della firma, ciascuna delle due Parti Contraenti può por fine all'applicazione provvisoria di questo Accordo, dandone per iscritto un avviso anticipato di quattro mesi all'altra Parte Contraente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO in Londra, il 16 giugno 1951, in lingue italiana ed inglese, i due testi essendo ugualmente autentici.

ANTONIO PENNETTA. JOHN LUCIEN BLAKE.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952 » (2641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dominedò, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere alle conclusioni della relazione del senatore Galletto.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* italiana.

(*È approvato*).

ALLEGATO

ACCORDO

CONCLUSO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

CONSIDERATA la necessità per i due Paesi di porre rimedio ai pregiudizi subiti a causa della guerra dai loro nazionali in materia di diritti di proprietà industriale;

DATA l'impossibilità nella quale si sono trovate le persone fisiche di nazionalità germanica e le persone giuridiche soggette al diritto germanico di avvalersi delle norme contenute nel Decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031;

TENUTO CONTO degli obblighi derivanti a ciascuno dei due Governi dalle Convenzioni, Trattati ed Accordi internazionali in vigore;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati fino al 30 aprile 1953 i termini di priorità, previsti dall'articolo 4 della Convenzione d'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, relativi al deposito di domande di brevetto d'invenzione, di modelli d'utilità, di disegni o modelli industriali, o di marchi di fabbrica o di commercio, che non erano ancora scaduti il 13 ottobre 1943 e quelli che hanno cominciato a decorrere dopo tale data e che sono scaduti prima del 30 aprile 1952.

Art. 2.

Sono considerati depositi nel senso del presente Accordo i depositi effettuati in un paese membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, compresi i depositi eseguiti presso gli Uffici di Berlino e di Darmstadt, istituiti dalla legge germanica del 5 luglio 1948.

Art. 3.

Il termine previsto dalla legislazione delle due Parti contraenti per fare la dichiarazione di priorità non scadrà, per quanto concerne i depositi indicati dal presente Accordo, prima del 30 aprile 1953.

Art. 4.

I terzi che, dopo il 13 ottobre 1942 e prima della data della firma del presente Accordo, avessero in buona fede intrapreso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di una invenzione, di un modello di utilità o di un disegno o modello industriale, potranno continuarne l'utilizzazione nella misura in cui la legislazione del Paese contraente lo permette.

Art. 5.

Se il certificato relativo al primo deposito, quale è prescritto dalla legislazione delle due Parti contraenti, non potesse essere presentato per il fatto che l'Autorità competente non è in grado, causa la guerra, di rilasciarlo, la priorità rivendicata sarà ammessa su presentazione di una dichiarazione e rilasciata dalla Autorità competente, semprechè tanto il contenuto quanto la data del primo deposito appaiano, in base a tale dichiarazione, verosimili.

Art. 6.

La rinnovazione dei marchi per i quali, ai sensi della legislazione dei due Paesi, sono scaduti o scadranno i termini per la protezione nel periodo compreso dal 13 ottobre 1943 al 30 aprile 1953, può aver luogo con effetto dalla scadenza del precedente periodo di validità a condizione che il deposito della domanda di rinnovazione sia stato eseguito entro il 30 aprile 1953.

La rinnovazione dei marchi italiani e germanici, registrati internazionalmente ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, ha effetto, nel territorio di ciascuna delle due Parti contraenti, dalla scadenza della normale durata dell'anzidetta registrazione internazionale purchè la rinnovazione sia iscritta nel Registro internazionale entro il 30 aprile 1953.

Art. 7.

Il periodo compreso tra il 13 ottobre e il 1° aprile 1951 è escluso dal computo del tempo entro il quale un marchio deve essere utilizzato a termini della legislazione delle due Parti contraenti.

Art. 8.

Il presente Accordo è applicabile:

a) alle persone fisiche di nazionalità italiana o germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio;

b) alle persone giuridiche soggette al diritto italiano o germanico.

I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti contraenti e purchè i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 1° maggio 1950.

Art. 9.

1. Il presente Accordo dovrà essere ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn al più presto.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi e dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma in duplice esemplare il 30 aprile 1952 in lingua italiana e tedesca, ambo i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo Italiano:
ANTONIO PENNETTA.

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania:
EDUARD REIMER.

ABKOMMEN

ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER ITALIENISCHEN REPUBLIK AUF DEM GEBIET DES GEWENBLICHEN RECHTSSCHUTZES

DIE REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

und

DIE REGIERUNG DER ITALIENISCHEN REPUBLIK

haben die für beide Länder sich ergebende Notwendigkeit erwogen, die ihren Staatsangehörigen durch den Krieg entstandenen Schäden auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes zu beheben, auch im Hinblick darauf, dass es den natürlichen Personen deutscher Staatsangehörigkeit und den juristischen Personen, die nach deutschem Recht bestehen, unmöglich gewesen ist, von den Bestimmungen, die in der Gesetzesverordnung Nr. 1031 vom 30. September 1947 enthalten sind, Gebrauch zu machen. Sie haben dabei die Verpflichtungen berücksichtigt, die sich für jede der beiden Regierungen aus den Uebereinkommen, Staatsverträge und internationale Abkommern ergeben, die gegenwärtig in Kraft sind.

Demgemäss ist folgendes vereinbart worden:

Artikel 1.

Die in Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums für die Hinterlegung von Anmeldungen für Erfindungspatente, Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster oder Modelle oder Fabrik-und Handelsmarken vorgesehenen Prioritätsfristen, die am 13. Oktober 1943 noch nicht abgelaufen waren oder die erst nach diesem Zeitpunkt zu laufen begonnen haben und die vor dem 30. April 1952 abgelaufen sind, werden bis zum 30. April 1953 verlängert.

Artikel 2.

Anmeldungen im Sinne dieses Abkommens sind Anmeldungen in einem Lande, das Mitglied der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist, einschliesslich Anmeldungen bei den auf Grund des deutschen Gesetzes vom 5. Juli 1948 errichteten Annahmestellen Berlin und Darmstadt.

Artikel 3.

Für die in diesem Agkommen genannten Anmeldungen endet die nach der Gesetzgebung der beiden vertragschliessenden Teile vorgesehene Frist zur Abgabe einer Prioritätserklärung nicht vor Ablauf des 30. April 1953.

Artikel 4.

Dritte, die nach dem 13. Oktober 1942 und vor dem Tage der Unterzeichnung dieses Abkommens eine Erfindung, ein Gebrauchsmuster oder ein gewerbliches Muster oder Modell in gutem Glauben in Benutzung genommen oder in dieser Zeit die erforderlichen Veranstaltungen dazu getroffen haben, können diese Benutzung nach Massgabe der durch die Gesetzgebung des vertragschliessenden Teiles getroffenen Bestimmungen fortsetzen.

Artikel 5.

Wenn die in der Gesetzgebung der beiden vertragschliessenden Teile vorgeschriebene Bescheinigung über die Erstanmeldung nicht vorgelegt werden kann, weil die zuständige Behörde an der Ausstellung solcher Bescheinigungen durch Kriegsauswirkungen verhindert ist, so wird die beanspruchte Priorität zugelassen, wenn durch eine Erklärung der zuständigen Behörde sowohl Inhalt als auch Zeitpunkt der entsprechenden Erstanmeldung als glaubhaft gemacht erscheinen.

Artikel 6.

Die Erneuerung von Marken, für die gemäss der Gesetzgebung der beiden Länder die Schutzfrist in der Zeit vom 13. Oktober 1943 bis 30. April 1953 abgelaufen ist oder ablaufen wird, kann mit Wirkung vom Ablauf der vorausgehenden Gültigkeitsdauer unter der Bedingung stattfinden, dass der Antrag auf Erneuerung bis zum 30. April 1953 gestellt wird.

Die Erneuerung der deutschen und italienischen Marken, die international gemäss dem Abkommen von Madrid vom 14. April 1891 registriert sind, hat im Gebiet eines jeden der vertragschliessenden Teile Wirkung von dem Ablauf der normalen Gültigkeitsdauer der vorbezeichneten internationalen Eintragung an, vorausgesetzt, dass die Erneuerung bis zum 30. April 1953 im internationalen Register eingetragen wird.

Artikel 7.

Der Zeitraum zwischen dem 13. Oktober 1943 und dem 1. April 1951 bleibt für die Berechnung der Frist, die für die Benutzung einer Marke durch die Gesetzgebung der beiden vertragschliessenden Teile vorgesehen ist, ausser Betracht.

Artikel 8.

Unter dieses Abkommen fallen:

a) Natürliche Personen, welche die deutsche oder die italienische Statsangehörigkeit besitzen, gleichgültig, wo sie ihren Wohnsitz haben;

b) juristische Personen, die nach deutschem oder italienischem Recht bestehen.

Die Vergünstigungen dieses Abkommens können auch von den Rechtsnachfolgern der ursprünglichen Inhaber in Anspruch genommen werden, wenn die Rechtsnachfolger Staatsangehörige eines der vertragschliessenden Teile sind und ihre Rechte nachweislich vor dem 1. Mai 1950 erworben haben.

Artikel 9.

Dieses Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden sollen alsbald in Bonn ausgetauscht werden.

Dieses Abkommen tritt vorläufig am Tage der Unterzeichnung und endgültig am Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten, die ordnungsgemäss von ihren Regierungen hierzu ermächtigt sind, nach Austausch ihrer in guter und gehörtiger Form befundenen Vollmachten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften versehen.

Ausgefertigt zu Rom in zweifacher Ausfertigung am 30. Apil 1952 in deutscher und italienischer Sprache, wobei beide Texte gleichermassen gültig sein sollen.

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

EDUARD REIMER.

Für die Italienische Regierung

ANTONIO PENNETTA.

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATION

Rom, den 30. April 1952.

Herr Vorsitzender,

unter Bezugnahme auf die Besprechungen, die anlässlich der Verhandlungen über den Abschluss des heute unterzeichneten Abkommens auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes geführt worden sind, beehre ich mich Ihnen zu bestätigen, dass die Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 8 der Alliierten Hohen Kommission vom 20. Oktober 1949 betreffend gewerbliche, literarische und künstlerische Eigentumsrechte ausländischer Staaten und Staatsangehöriger – mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikel 6 – hinsichtlich der natürlichen Personen italienischer Staatsangehörigkeit und der juristischen Personen, die nach italienischem Recht bestehen, von keinerlei einschränkenden Bedingungen abhängig war, sei es auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtschutzes, sei es auf dem Gebiet des literarischen und künstlerischen Urheberrechts.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

EDUARD REIMER.

An den Vorsitzenden der italienischen Delegation

Herrn Dr. Antonio PENNETTA

ROM

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, li 30 aprile 1952.

Signor Presidente,

ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, il cui testo in lingua tedesca è del seguente tenore:

« Signor Presidente, con riferimento alle conversazioni avute nel corso delle trattative per la conclusione dell'Accordo in materia di protezione della proprietà industriale, firmato in data odierna, ho l'onore di confermarle che, nei riguardi delle persone fisiche di nazionalità italiana e delle persone giuridiche soggette al diritto italiano, l'applicazione delle disposizioni – eccettuate quelle dell'articolo 6 – della legge n. 8 del 20 ottobre 1949 dell'Alta Commissione Alleata concernenti i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica delle nazioni straniere e dei loro cittadini, non è stata subordinata ad alcuna condizione restrittiva, sia in materia di proprietà industriale che in materia di proprietà letteraria ed artistica ».

Ho l'onore di comunicarle che il Governo italiano prende atto di quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

ANTONIO PENNETTA.

Al Presidente della Delegazione Germanica
Dott. Eduard REIMER
ROMA

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, li 30 aprile 1952

Signor Presidente,

nel corso dei negoziati che hanno condotto all'Accordo oggi firmato, ho fatto presente l'interesse per i due Governi di evitare che gli autori di opere letterarie o artistiche come pure i titolari di diritti di proprietà industriale siano sottoposti ad una doppia imposizione a causa delle entrate provenienti dall'esercizio dei rispettivi diritti.

Ho inoltre fatto presente l'opportunità che il Governo italiano ed il Governo germanico inizino al più presto trattative per modo che tale questione possa trovare equa soluzione tra i due Governi.

Le sarò grato se vorrà comunicarmi il Suo punto di vista su tale proposta.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

ANTONIO PENNETTA.

Al Presidente della Delegazione Germanica

Dott. Eduard REIMER

ROMA

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATION

Rom, den 30. April 1952.

Herr Vorsitzender,

ich bestätige den Empfang Ihres Briefes vom heutigen Tage, dessen italienischer Text folgenden Inhalt hat:

« Im Laufe der Verhandlungen, die zum Abschluss des heute unterzeichneten Abkommens geführt haben, habe ich auf das Interesse der beiden Regierungen aufmerksam gemacht, eine Doppelbesteuerung der Urheber literarischer und künstelerischer Werke sowie der Inhaber gewerblicher Schutzrechte hinsichtlich ihrer Einnahmen aus der Ausübung dieser Rechte zu vermeiden.

Ich habe weiterhin darauf aufmerksam gemacht, dass die baldige Aufnahme von Verhandlungen zwischen der Italienischen und der Deutschen Regierung mit dem Ziele einer angemessenen Regelung zwischen den beiden Regierungen wüschenswert sei.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mirIh ren Standpunkt zu dieem Vorschlag mitteilen würden ».

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich entsprechend Ihrem Standpunkt meiner Regierung angelegentlich die Annahme des Vorschlages empfehlen werde. Ich hoffe, dass ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden wird, und zwar umso mehr, als mir bekannt ist, dass Verhandlungen hinsichtlich der Doppelbesteuerung bereits weit fortgeschritten sind.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

EDUARD REIMER.

An den Vorsitzenden der italienischen Delegation

Herrn Dr. Antonio PENNETTA

ROM

N. B. – Il Presidente della Delegazione germanica riportando, in lingua tedesca, il testo della lettera che precede, indirizzatagli dal Presidente della Delegazione italiana, aggiunge:

« Mi è gradito significarLe che, concordando sul Suo punto di vista, raccomanderò vivamente al mio Governo l'accoglimento della proposta stessa. Spero che un risultato soddisfacente sarà raggiunto, tanto più che mi consta che fra i due Governi, sono a buon punto le trattative riguardanti la doppia imposizione ».

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarzi.

(*È approvato*).

Oggi seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,50).

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti